


Obiettivo



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DI TORINO



settembre
414
numero



© **COVER STORY**
stalagmiti e iceberg, mosaici e ciottoli: procede
l'intervento di restyling urbano in piazza Marmolada
improntato all'originalità a tutti i costi...
però, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi,
durante i lavori di scavo è venuto alla luce un rifugio
antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale...
nella vita, mai fidarsi delle apparenze!





Siba Broker, dal 1987 con impegno costante nel mondo dell'intermediazione assicurativa.

Sfruttiamo la crisi per rompere l'equilibrio del mercato!

Fissa un appuntamento con i nostri uffici
ti riserviamo una **consulenza gratuita**
per valutare i tuoi contratti
ed **eliminare gli sprechi!**

La SIBA Broker mette al tuo servizio la sua esperienza ventennale
per diventare tuo Consulente fidato ed orientarti nel caos
delle offerte assicurative.

Fai tutelare i tuoi interessi da chi sa offrirti il meglio del mercato
assicurativo italiano ed estero mantenendo al primo posto
le tue esigenze di professionista.

www.sibabroker.it

SPENDI TROPPO
PER LA TUA
POLIZZA AUTO?



SIBA
ACCETTA
LA SFIDA!

INVIACI COPIA DELLA TUA
POLIZZA AUTO E TI PROPORREMO
UN CONTRATTO A PARI GARANZIE
O MIGLIORI AD UN PREMIO
NETTAMENTE INFERIORE!





3 # L'EDITORIALE DEL PRESIDENTE *di Marco Operti*

scomposizioni composte

4 # COPERNICO E IL TFR *a cura di Salvatore Verga*

cerchi concentrici

8 # TANTO TUONO' CHE ... NON PIOVVE *a cura di Gianluca Bongiovanni*

10 # L'ESALTAZIONE DEL PROVVISORIO *a cura di Erica Maurino*

12 # MOLTO RUMORE PER NULLA? *a cura di Simona Carbone*

15 # IL WELFARE TENTENNANTE *a cura di Oriana Lavecchia*

18 # FIGLI DI UN CONTRATTO MINORE *a cura di Dina Silvana Tartaglia
e Roberto Pizziconi*

uso & consumo

22 # IN AZIENDA ROMBANO I MOTORI *a cura di Paola Chiadò Puli*

il lato migliore del futuro

24 # L'ERA DELLA PROSSIMITÀ *a cura di Mattia Galli*

convergenze parallele 1

26 # NOTTE MAGICA PER ANCLISTI D.O.C.
Assemblea annuale U.P. ANCL di Torino

convergenze parallele 2

30 # ADDIO PRIMAVERA! *Assemblea annuale C.P.O. di Torino*

dall'eternità a qui

34 # CERCASI PRESIDENTE SPERANZOSAMENTE
a cura di Luigino Zanella

sindacal... mente

37 # LE PARCELLE E L'ANSIA DA PRESTAZIONE
a cura di Walter Peirone

asternersi perditempo

40 # LE RAGIONI DI ESSERE SINDACATO
lettera aperta di Emiliano Drazza

scusa per le mancate letture

42 # L'ANALFABETA CHE SAPEVA CONTARE *a cura di Simonetta Sartore*

un cofanetto di CD

44 # DAL VOSTRO IMBUCATO SPECIALE

epilogo: cerebralità dal 69° parallelo ovvero ...

48 # ... CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL
SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Obiettivo CdL
n. 4-2014

Pubblicazione bimestrale
edita dall'ANCL U.P. Torino

Redazione
Corso Sommeiller 21,
10128 Torino
www.ancl.to.it

Direttore Responsabile
Marco Operti

Registrazione
tribunale di Torino
n. 3 del 18-02-2014

Fotografie
Archivio ANCL U.P. Torino,
iStockphoto (5, 8, 18, 21)

Stampa
Micrograf SRL

Chiusa in redazione
23-10-2014

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Associazione, nonché da enti e società esterne ad essa collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.



Il 19 agosto 2014

in un punto imprecisato del deserto siriano viene assassinato, tramite decapitazione, James Wright Foley, giornalista del Global Post, rapito dagli jihadisti islamici oltre 20 mesi prima... ne seguiranno altri e il contrasto arancio – nero, vittima – carnefice, renderà familiare, quanto non dovrebbe mai esserlo, lo strazio dell'anima di chi assiste impietrito dinanzi ad uno schermo...



CONSIGLIO ANCL U.P. DI TORINO

Marco OPERTI, Presidente;
Massimo LAIOLO, Vice Presidente;
Sara MURARO, Segretario;
Michele GIANNONE, Tesoriere;
Filippo CARROZZO, Consigliere;
Cristiano DRUETTA, Consigliere;
Giuseppe GIUSIO, Consigliere;
Oriana LAVECCHIA, Consigliere;
Luigino ZANELLA, Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Graziella PAGELLA, Presidente;
Sonia ALEMANNI, Componente;
Vincenzo DIMATTEO, Componente

REDAZIONE

Walter PEIRONE, coordinatore;
Gianluca BONGIOVANNI, collaboratore;
Simona CARBONE, collaboratore;
Paola CHIADÒ PULI, collaboratore;
Oriana LAVECCHIA, collaboratore;
Erica MAURINO, collaboratore;
Sara MURARO, collaboratore;
Paola NATOLI, collaboratore;
Roberto PIZZICONI, collaboratore;
Simonetta SARTORE, collaboratore;
Dina Silvana TARTAGLIA, collaboratore;
Savino TOTARO, collaboratore;
Salvatore VERGA, collaboratore;
Luigino ZANELLA, collaboratore

#EDITORIALE

Cari colleghi e lettori di "Obiettivo CdL", siamo ormai giunti alla quarta uscita e, per non annoiarvi, abbiamo apportato alcuni miglioramenti grafici per consentirvi una più facile lettura che, spero, apprezzerete.

Nello spazio temporale fra le ultime due pubblicazioni, precisamente al termine del mese di luglio, si è tenuta l'Assemblea annuale degli iscritti in un contesto magico ed affascinante. Per l'approfondimento rimando al servizio di pagina 26 a cura del collega Cristiano Druetta, tuttavia desidero, anche in questa sede, ringraziare il Mago Sales, padrone di casa del Museo della Magia di Cherasco, che ha saputo allietarci la serata – dopo aver trascorso un pomeriggio in cui ci eravamo soprattutto dilettrati ad approvare i bilanci – prima servendoci una ottima cena tipica piemontese e poi introducendo lo spettacolo di mentalismo tenuto dal Mago Alexander. Insomma un momento di aggregazione e rilassatezza quale preludio dell'imminente pausa estiva. Invece per l'ANCL a respiro regionale l'estate era ancora lontana: nello scorso numero vi avevo resi edotti di quanto accaduto durante l'Assemblea del 4 luglio 2014. Dopo aver ricevuto il verbale dell'incontro, ho riscontrato un'anomalia nella convocazione, determinata dalla stessa mancata convocazione di un delegato di Torino, ed allora, considerata la gravità del fatto, mi sono sentito in dovere di informare la U.P. di Torino che, dopo attente valutazioni, ha presentato ricorso ai Probiviri del Piemonte per l'approfondimento dei fatti; allo stesso ricorso ne sono seguiti altri due per altrettante convocazioni, anch'esse viziate dal mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento. È infatti dal famigerato 4 luglio 2014, che il Vice Presidente Regionale facente funzioni ha iniziato, con una operosità estiva inspiegata, una serie di convocazioni degne da primato che, come prima accennato, sono state oggetto di ricorso. Inevitabilmente, in data 26 settembre 2014 il Collego dei Probiviri del Piemonte deliberava la sospensiva della convocazione del 29 settembre 2014, ma in tutto spregio di detta delibera, l'Assemblea elettiva si è regolarmente tenuta! Lascio a voi ogni personale controdeduzione ma ritengo occorra comunque domandarsi cosa spinga i colleghi ad operare nel sistematico mancato rispetto dello Statuto. Vi è inoltre da chiedersi come sia potuto accadere quanto

narrato, quando fra i compiti del Presidente Nazionale ed i componenti l'Ufficio di Presidenza vi sia il preciso obbligo di vigilanza sugli organi periferici e, nel caso, il motivo per cui non siano minimamente intervenuti. Due ulteriori flash. Il primo riguarda il diritto di sciopero. Non vi sarà sicuramente sfuggito che il 22 luglio 2014 è stato pubblicato il codice di autoregolamentazione dello sciopero per la categoria dei Consulenti del Lavoro: evviva qualcuno dirà, era ora che anche noi potessimo scioperare! È assolutamente vero, peccato che il documento contenga la firma del nostro CNO malgrado lo sciopero sia materia inequivocabilmente di natura sindacale! È provocatorio chiedersi dove fosse l'ANCL Nazionale? In vacanza anticipata?

Il secondo riguarda l'Assemblea annuale del CPO di Torino tenutasi in data 29 settembre 2014 in un ambiente fiabesco, presso il castello del Valentino, durante la quale l'intera sala ha appreso delle prossime dimissioni dalla Presidenza del collega Cristoforo Re che, comunque, saluto e ringrazio per il lavoro svolto. Naturalmente resto in attesa di conoscere il nominativo di chi prenderà carico dell'onore e onere di dirigere il Consiglio dell'Ordine di Torino e finalmente improntare un percorso di fattiva collaborazione.

Perché, malgrado tutto e tutti, l'U.P. ANCL di Torino proseguirà a svolgere il proprio ruolo sul territorio a tutela dei colleghi iscritti agevolandone il lavoro di tutti i giorni e perseguendone i fini statutari.

Auguro a tutti i colleghi una buona e libera lettura!

Marco Operti

CdL in Settimo T.se (TO) e Presidente U.P. ANCL

#COPERNICO E IL TFR

Il Consiglio dei Ministri, in data 15 ottobre 2014, ha reso pubblico il disegno di legge - composto da 47 articoli - riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015.

Il pacchetto normativo, contenuto nel predetto disegno di legge, prevede all'art. 6 una epocale modifica di stampo copernicano, riguardante il TFR, avente l'obiettivo di aumentare la quantità di denaro spendibile dalle famiglie e cercare di rilanciare i consumi al fine di aiutare la fragile economia italiana.

Chiunque può verificare, in qualsiasi testo di diritto del lavoro o più semplicemente di paghe e contributi, che **il TFR è un elemento economico**, facente parte della retribuzione del lavoratore subordinato, **la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro**.

Prima del 1982 tale elemento si chiamava indennità di anzianità proprio perché il suo fine era quello di premiare i lavoratori particolarmente fedeli all'azienda e di aiutarli nel momento della conclusione dell'attività lavorativa.

Ma correvano altri tempi ed altre economie.

L'art. 6 del suddetto disegno di legge - rubricato con il titolo TFR in busta paga - inserisce nell'art.1 della Legge n. 298 del 27 dicembre 2006 il nuovo comma 756-bis che modifica il concetto fondante di cui sopra ed introduce - in via sperimentale e volontaria - una previsione normativa temporanea per i periodi di paga

decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 (e successivamente si vedrà come procedere).

La prevista scadenza del 30 giugno 2018 coincide, non in modo casuale, con il termine delle operazioni di finanziamento previste dalla Banca Centrale Europea (TLTRO, Targeted Longer-Term Refinancing Operations) che rispondono all'intento di "migliorare l'erogazione di prestiti bancari a favore del settore privato non finanziario".

La previsione normativa dell'art. 6 è destinata ai lavoratori del settore privato (la norma non riguarda il settore pubblico) ad esclusione dei lavoratori domestici e quelli del settore agricolo, a condizione che i lavoratori abbiano un rapporto di lavoro in corso da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro.

Analogha facoltà è prevista per i lavoratori assunti dopo il 01 gennaio 2015, nei termini che il disegno di legge demanda ad un apposito decreto che dovrebbe vedere la luce entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che convertirà lo stesso disegno di legge.

La manifestazione di volontà dei lavoratori per ottenere il TFR in busta paga, se effettuata, non può più essere revocata fino alla data del 30 giugno 2018.

I lavoratori in questione potranno chiedere al proprio datore di lavoro di percepire mensilmente in busta paga:

- la quota maturanda del TFR, di cui all'art. 2012 del codice civile,

al netto del contributo addizionale dello 0,50% a favore del Fpdl come previsto dall'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 297/82;

- ed anche quella parte del TFR eventualmente già destinata ad una forma pensionistica complementare collettiva, prevista dalla contrattazione collettiva a livello di categoria, di comparto o di azienda come disposto dal D. Lgs. n. 252/2005.

Quest'ultima disposizione sta suscitando forti preoccupazioni presso i gestori dei Fondi di previdenza complementare e ai medesimi lavoratori che - a causa dell'insufficienza delle pensioni obbligatorie e sollecitati dai precedenti Governi a costruire il c.d. "secondo pilastro" pensionistico - hanno scelto di aderire ad un Fondo di previdenza integrativa.

Sottraendo ai Fondi di previdenza i flussi economici derivanti dal TFR di oltre sei milioni di lavoratori, verosimilmente si innescherà una prevedibile questione sociale.

Il colpo di grazia ai Fondi pensione complementari viene assestato dalla previsione contenuta nell'art. 44, comma 1, che innalza, dal periodo d'imposta 2015, l'imposta sostitutiva applicata ai rendimenti dei fondi pensione portandola dall'11% al 20%.

Il comma 1 dell'art. 6 - convalidando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 153/69 - stabilisce che le suddette quote del TFR inserite in busta manterranno la non imponibilità ai fini contributivi.

TFR IN BUSTA PAGA: LUCI, OMBRE E AUMENTI D'IMPOSTE

Tale precisazione è ancor di più opportuna se consideriamo che l'orientamento attuale dei giudici del lavoro prevede che l'erogazione del TFR tutti i mesi in busta paga muti la natura stessa del TFR in retribuzione ordinaria, con conseguente obbligo di pagamento dei relativi oneri contributivi ed applicazione della tassazione ordinaria.

Tassazione ordinaria che viene annunciata dalla stessa alinea del comma 1 dell'art. 6 che modifica l'applicazione del regime di tassazione separata alle quote di TFR definite "parte integrativa della retribuzione".

Ora, se consideriamo le attuali e crescenti aliquote fiscali e le rapportiamo a quelle mediamente applicate al TFR, risulta evidente che l'inserimento mensile del TFR in busta paga sarà fiscalmente conveniente solo per i lavoratori con un reddito lordo annuo fino a 15 mila euro, mentre i dipendenti con un reddito superiore a tale soglia subiranno una progressiva e maggiore tassazione.

Di conseguenza più è elevato il reddito lordo annuo dei lavoratori e meno sarà l'interesse di costoro ad optare per l'applicazione del regime previsto dall'art. 6 del disegno di legge.

Il comma 2 dell'art. 6 introduce una clausola di "salvaguardia fiscale" che permette di non conteggiare gli importi aggiuntivi derivanti dalle quote del TFR inserite in busta ai fini della determinazione del red-

dito complessivo annuo previsto dall'art. 13, comma 1-bis del TUIR per l'applicazione del bonus Irpef di 640 euro.

Per completezza di trattazione, è utile evidenziare che la possibilità offerta ai lavoratori di richiedere il TFR in busta paga prevista dall'art. 6, comma 1, non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali ed a quelle dichiarate in crisi ex art. 4 della L.297/82.

L'erogazione del TFR nel cedolino paga ai dipendenti, in via anticipata rispetto alla naturale scadenza, avrà un impatto economico oltremodo negativo sulla liquidità delle aziende, specialmente per quelle di piccole dimensioni.

I datori di lavoro, già stremati dal lungo periodo di crisi economica e di lavoro, verranno privati dell'autofinanziamento derivante dall'accantonamento periodico del TFR e saranno costretti a ricorrere all'aiuto del sistema bancario italiano, notoriamente non particolarmente magnanimo, con conseguente aggiuntivo salasso finanziario.

Consiglio di questa situazione, il Governo ha ben previsto un sistema di accesso al credito guidato dalle regole previste nei commi dell'art. 6 del disegno di legge.

Il comma 5 dell'art. 6 prevede che i datori di lavoro che non vogliono o non possono corrispondere con risorse proprie ai dipendenti richiedenti la quota mensile maturanda del TRF potranno accedere ad un fi-

nanziamento garantito dall'apposito **Fondo previsto dal comma 7 dello stesso articolo** e da una garanzia di ultima istanza dello Stato.

Tale finanziamento è anche assistito dal privilegio speciale – su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri – ex art. 46 del D. Lgs. n. 385/1993.

Il citato Fondo di garanzia previsto dal comma 7 per l'accesso ai finanziamenti:

- è istituito presso l'Inps;
- ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2015;
- si rivolge alle "imprese" aventi un numero di dipendenti fino a 49.

La previsione normativa prevista nel comma 7 del disegno di legge manca di lungimiranza poiché:

- utilizza (ancora una volta impropriamente) il termine "imprese" mentre la normativa in questione si rivolge a tutti i datori di lavoro e non solamente alle imprese ex art. 2082 del codice civile;
- il contingentamento della dotazione economica fa presagire una ulteriore "corsa all'oro" da parte dei datori di lavoro che francamente poteva essere risparmiata.

Il comma 3 dell'art. 6 prevede che ai datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti e non fruiranno del sistema di "finanziamento assistito" previsto dal comma 5 – relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione – si applicheranno le

“Misure compensative” previste per le imprese dall’art. 10 del D. Lgs. n. 252/2005, tra le quali si evidenziano: la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al sei per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;

l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. n.80/1992.

Le stesse disposizioni normative previste dall’art. 10 del D. Lgs. 252/2005 si applicheranno ai datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 ed **anche** relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione.

In tal caso, la prevista deducibilità dal reddito d’impresa si riduce al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari.

Il comma 4 dell’art. 6 prevede che ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che fruiranno del sistema di “finanziamento assistito” previsto dal comma 5 – relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione – si applicheranno le sole disposizioni previste dal comma 2 dell’art.

10 del D. Lgs. n. 252/2005 e cioè che “il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della Legge n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, fermo restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80”.

Sempre i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che fruiranno del sistema di “finanziamento assistito” dovranno versare al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti istituito presso l’Inps, un contributo mensile aggiuntivo pari a 0,20 punti percentuali della retribuzione imponibile per le quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione, al netto del contributo addizionale dello 0,50% a favore del FPDL ex art. 3, ultimo comma, della Legge n. 297/82.

In relazione a quanto sopra detto, restiamo in attesa di conoscere quali siano i criteri per conteggiare i dipendenti e per stabilire il comportamento da tenere in presenza di richieste formulate dai lavoratori per ottenere il TFR in busta paga nel caso in cui un datore di lavoro oscilli, nel tempo, da una situazione in cui vanta meno di 49 dipendenti a quella in cui dispone di 50 o più dipendenti e viceversa.

Il comma 6 dell’art. 6 stabilisce che i datori di lavoro che desiderano accedere al sistema di finanziamento assistito previsto dal comma 5, do-

vranno richiedere tempestivamente all’Inps una certificazione del TFR maturato che l’Istituto dovrebbe rilasciare in maniera altrettanto tempestiva.

Il datore di lavoro interessato potrà quindi presentare la richiesta di finanziamento presso una delle banche aderenti all’apposito accordo-quadro che verrà stipulato tra il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI.

I tassi che le banche dovranno applicare ai finanziamenti in oggetto non possono essere complessivamente superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR (1,5% più lo 0,75% del tasso d’inflazione) ed esse non potranno applicare le disposizioni, previste dall’art. 67 del Regio Decreto n. 267/1942, in materia di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.

Dulcis in fundo, si rende noto che:

- il comma 1 dell’art. 44 innalza (come già detto) l’imposta sostitutiva applicata ai rendimenti dei fondi pensione dall’11% (l’aliquota attuale è già stata innalzata all’11,5%) al 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- i commi 3 e 5 dell’art. 44 prevedono, con la stessa decorrenza, l’aumento dall’11% al 17% dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR;
- il comma 1 dell’art. 45 riduce il fondo destinato ai benefici dei la-

voratori dipendenti (il c.d. cuneo fiscale);

- il comma 2 dell'art. 45 diminuisce il fondo per la riduzione della pressione fiscale;
- il comma 3 dell'art. 45 prevede un aumento non ancora quantificato (n.b. nel disegno di legge compaiono preoccupanti puntini di sospensione) delle aliquote IVA (quella del 10% e quella del 22%) durante il periodo dal 2016 al 2018;

- sempre il comma 3 dell'art. 45 stabilisce l'aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante ed anche in questo caso, incombono minacciosi "puntini di sospensione".

Non vorremmo che nell'ulteriore approfondimento della problematica, sicuramente indispensabile dalla corposità della materia, invece che Copernico dovessimo evocare Alfred Hitchcock.

Salvatore Verga, C.d.L. in Torino



Senza tante acrobazie

Semplice & Veloce

è **semplice e veloce** utilizzare i nostri software, così come è **semplice e veloce** ricevere assistenza grazie alle persone del nostro team specializzato.

Ranocchi
Torino

www.ranocchitorino.com

Sistemi di gestione integrati per i **consulenti del lavoro** e **commercialisti**

Soluzioni **personalizzate** assistenza e formazione

GIS Paghe
GIS Com

Ranocchi Torino +39 011 314 13 61

#TANTO TUONO' CHE ... NON PIOVVE!

LA POPOLARE AFFERMAZIONE DI SOCRATE "TANTO TUONÒ CHE PIOVVE" È SCHERZOSAMENTE UTILIZZATA PER INDICARE IL VERIFICARSI DI UN AVVENIMENTO GIÀ PREVISTO DA TEMPO; NELLA VICENDA RELATIVA ALLA MIA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA INVECE DELLA PIOGGIA SI È MATERIALIZZATA LA SICCIÀ..... ANCHE SE TUTTO FACEVA PRESUPPORRE UN BEN DIVERSO ESITO, CIOÈ POSITIVO.

L'ANTEFATTO

Sul precedente numero della nostra rivista abbiamo brevemente riassunto le vicende di un ex giovane consulente che, improvvisamente resosi conto che il tempo passa inesorabile, si pone per la prima volta come obiettivo una seria pianificazione pensionistica, partendo dall'esplorazione dell'ipotesi della ricongiunzione contributiva. È necessaria un'attesa lunga un anno e mezzo dall'inoltro della domanda, ma infine l'INPS, bontà sua, risponde inviando all'ENPACL i dati relativi al montante contributivo trasferibile.

IL FATTO

La notizia proveniente dall'ENPACL era ottima: il montante contributivo è assai cospicuo, perfino superiore alla riserva matematica calcolata dall'Ente e necessaria per il ricongiungimento.

In termini pratici ciò significa che acquisire i vantaggi pensionistici derivanti dalla ricongiunzione (circa 300 euro mensili lordi di aumento sull'assegno pensionistico ed il raggiungimento dei requisiti di anzianità con 10 mesi di anticipo rispetto a quanto avverrebbe in caso di totalizzazione) non sarebbe costata allo scrivente neanche un euro.

Fantastico!

Nei giorni successivi però, ragionando a mente fredda, si è insinuato un dubbio, anzi un vero e proprio tarlo, che mi ha torturato con la seguente amletica domanda: di quanto è superiore? Il dato è rilevante perché occorre considerare che, notoriamente, l'Ente rifiuta di rimborsare l'eccedenza del montante trasferito rispetto alla riserva matematica.

Il quesito, quindi, potrebbe essere posto in questi termini: a quanto ammonta il "regalo" che mi accingo ad offrire all'Ente se aderisco alla proposta di ricongiunzione rinunciando (ahimè obbligatoriamente) al rimborso? La risposta mi provoca un mal contenuto sussulto: 75.000 (settantacinquemila!) euro circa.

Perciò, a fronte di un aumento di 300 euro al mese e la mia collocazione a riposo con 10 mesi di anticipo, l'Ente incasserebbe l'intera riserva matematica (calcolata ovviamente da loro!) per più di 75.000 euro.

Chi può ritenere equo questo scambio? Io certamente no, ma credo che nessuna altra persona dotata di buon senso possa affermare il contrario.

A questo punto, dovevo prendere una decisione nel termine di 60 giorni a partire dalla data di ricezione della

comunicazione, pertanto diventava indispensabile ragionare con maggiore razionalità e verificare:

- l'effettività e l'attualità dell'indirizzo politico dell'Ente riguardante il rifiuto della domanda di rimborso dell'eccedenza (con un sostanziale invito a discuterne in sede di giudizio);
- l'esistenza di eventuali strade alternative.

Ecco allora balenarmi un'idea geniale: richiedere un conteggio preventivo (peraltro disponibile on line nel sito dell'Ente con una utile funzione automatica) circa l'eventuale onere da sostenere per il riscatto degli anni di laurea, che mi consentirebbe di ridurre di ulteriori 4 anni il periodo di lavoro, in quanto si tratta di anni non coincidenti con altri periodi lavorati.

La risposta mi giunge in tempi brevissimi grazie alle cortesi e competenti operatrici dell'help desk telefonico, ed un altro nuovo scenario si materializza: anche sommando gli oneri da ricongiunzione contributiva con gli oneri da riscatto del periodo di laurea, il montante trasferibile dall'INPS risulta ancora molto capiente, per un importo pari a circa 42.000 (quarantaduemila!) ulteriori euro.

A questo punto, prima di calare l'asso di questa delicata partita, preferisco consultarmi ancora con i miei "tutor previdenziali" a proposito di quale siano le modalità più opportune per presentare tale proposta. Eccomi dunque avanzare formalmente (ovvero tramite una PEC)

SEMPRE A PROPOSITO DI RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA

una istanza indirizzata addirittura al Presidente dell'Ente in persona affinché mi possa informare circa la possibilità di realizzare una ipotesi che definirei "del buon padre di famiglia", ossia:

- trasferimento dell'ingente importo proveniente dall'INPS;
- imputazione della prima parte alla copertura della riserva matematica;
- imputazione di parte dell'eccedenza a copertura del riscatto degli anni trascorsi all'Università;
- dichiarazione da parte mia di essere disponibile a rinunciare alla eccedenza regalando, di fatto, all'Ente una cospicua ed inattesa plusvalenza.

Il cortese riscontro del Presidente giunge in tempi brevi e respinge la mia "generosa" proposta richiamando, oltre l'attuale politica in tema di rimborso dell'eccedenza, una recente causa promossa da un collega che ha avanzato una richiesta in qualche modo assimilabile alla mia (ovvero l'imputazione della eccedenza al montante contributivo, con il fine evidente di ottenere un ricalcolo ed un trattamento pensionistico più elevato).

Il Tribunale di Padova ha respinto il ricorso del collega affermando il seguente interessante principio: *"Quanto alla domanda diretta ad ottenere in alternativa (rispetto al rimborso, n.d.r.) l'integrazione del monte contributivo disponibile ai fini del calcolo della prestazione pensionistica erogabile, non esiste alcuna norma di legge che consenta di*

destinare a tale modalità di impiego la somma eccedente la riserva matematica che l'ente previdenziale già ha diritto di trattenere ad altro titolo legale".

La risposta, negando di fatto qualunque ipotesi di utilizzo del mio "tesoretto" diverso dalla destinazione a plusvalenza, mi costringe a rispondere "No grazie" e a chiudere una vicenda che avrebbe dovuto ragionevolmente concludersi in maniera radicalmente diversa.

Prima di avviarmi ai commenti finali, tengo a precisare che il predetto "No grazie" non è frutto di una mia autolesionistica ed intransigente posizione di principio, ma deriva da un paio di ulteriori riflessioni che vado ad elencare:

- in primis, avrò la eventuale possibilità di presentare richiesta di ricongiunzione contributiva anche in futuro, a differenza dell'esercizio della facoltà di ricongiunzione che può essere esercitato una sola volta nel corso della carriera lavorativa (due volte in presenza di determinati requisiti); avrò quindi ancora qualche "cartuccia da sparare" nel caso si presenti l'occasione favorevole;
- inoltre, elaborando un'ardita previsione, considerato il clima economico generale, non mi sento di escludere che nell'arco temporale che mi attende prima della pensione (10 / 15 anni circa) la materia previdenziale non possa essere nuovamente oggetto di riforme e/o ristrutturazioni, eventualità che potrebbe mutare il risultato dei

calcoli elaborabili alla data odierna e la loro relativa convenienza.

COMMENTI FINALI

L'approfondimento delle motivazioni della sentenza relativa alla vicenda del collega non costituisce il mio pane quotidiano ed è quindi prudente rimandare ad un prossimo futuro l'analisi della stessa con l'assistenza di un legale per verificare la fattibilità e l'opportunità di intraprendere la medesima strada. In ogni caso, anche se è vero che non esiste una norma di legge che consenta di destinare ad altra modalità di impiego la somma eccedente, mi chiedo se esista una norma che lo vieta.

Infine un'ultima riflessione mi pare che sia d'obbligo, soprattutto se il tema viene esposto sulle pagine della rivista del nostro sindacato: per l'interesse generale di una categoria di lavoratori che giunge al traguardo della abilitazione professionale ad un'età mediamente matura non è forse giunto il momento di disciplinare in maniera più equa il tema della ricongiunzione contributiva?

Le pagine della rivista sono ovviamente a disposizione per dibatterne!

Gianluca Bongiovanni,
CdL in Rivalta (TO)

#L'ESALTAZIONE DEL PROVVISORIO

Sono anni che si parla vanamente di ripresa economica e, nella realtà, ci troviamo invece a misurarci con una situazione economico - sociale che non è esagerato definire disastrosa.

Viene da sorridere, amaro, se si pensa che i paladini delle scienze economiche, confidando di poter governare l'intera economia mondiale abbassando ed alzando i tassi d'interesse, non accettavano alcun paragone - per virulenza e durata - con la crisi del '29.

Seppur la congiuntura che ci sta colpendo è stata appellata 'grande recessione', nessuno avrebbe mai pensato che il nostro Paese avrebbe fatto parte degli stati denominati non a caso PIGS (riferiti al Portogallo, Italia, Grecia e Spagna), l'acronimo poco lusinghiero come ben sa chi mastica la lingua anglosassone, eppure la ragione della gravità attuale è stata determinata proprio a causa del quadro economico - finanziario improntato alla precarietà ed a provvedimenti tampone.

La cassa integrazione in deroga ne è un esempio, quale italica provvisorietà: istituita, con intenti di eccezionalità negli anni passati, per fronteggiare gli effetti della crisi economica, destinata in via temporanea a imprese e lavoratori che normalmente sarebbero stati esclusi dalla cassa integrazione guadagni, con il nobile intento di mitigare la disparità tra lavoratori inclusi e lavoratori esclusi dalle integrazioni salariali tradizionali, è diventata un baluardo estremo di resistenza con

un cumulo di ore autorizzate in continuo aumento.

E che si dovessero prendere delle decisioni anche drastiche, in merito, non ci sono dubbi, poiché insieme alle ore di cassa integrazione in deroga utilizzate negli anni sono cresciute anche la quantità di denaro erogate o da erogare. Purtroppo il problema è sempre lo stesso, la mancanza di fondi a copertura. In proposito, lo scorso agosto sono stati stanziati 400 milioni di euro a carico del fondo speciale per la formazione e l'occupazione a copertura della cassa integrazione, di cui poco meno di 30 milioni sono stati depistati al Piemonte.

Per mitigare la situazione, ormai del tutto fuori controllo, il decreto Interministeriale n. 83473 del 01 agosto 2014 (si noti la finezza della data) che ha decorrenza dalla data di pubblicazione ovvero il 4 agosto 2014, stabilisce nuovi criteri per l'accesso alla cassa integrazione in deroga e alla mobilità in deroga, modificando la disciplina sia per quanto riguarda i datori di lavoro che per quanto riguarda i lavoratori interessati, dando l'avvio ad una graduale transizione, in attesa che abbia inizio il sistema dei fondi di solidarietà bilaterali delineati dalla riforma Fornero.

Il periodo transitorio avrà risorse ridotte rispetto a quelle a disposizione nel passato, pertanto i criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga, dettati dal Decreto, sono molto più restrittivi rispetto ai precedenti.

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale esclusivamente le imprese di cui all'art. 2082 del Codice Civile, ossia coloro che svolgono un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, escludendo, quindi, i liberi professionisti che non sono considerati imprenditori se non organizzati in società di persone o di capitali.

Nello specifico l'esclusione dei professionisti dalla cassa integrazione in deroga, è contenuta nell'art. 2 comma 3 del decreto e crea una ulteriore ed imbarazzante disparità di trattamento interna tra chi opera anche sotto forma di impresa, che potrà continuare a beneficiare della cassa integrazione in deroga, e chi opera unicamente come libero professionista.

Credo che sia ormai assodato il concetto per cui noi liberi professionisti, secondo il nostro legislatore, non svolgiamo attività economica ed allora vorrei ricordare a tal proposito l'interpello n. 10/2011, ove al quesito in merito alla possibilità di iscrivere alle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali, il Ministero rispondeva: "... *va dunque osservato che i datori di lavoro qualificabili come studi professionali non appaiono rientrare nelle categorie di imprese destinate alle procedure di mobilità di cui alle norme del L. 223/1991 ...*". Di diverso avviso è la giurisprudenza comunitaria che afferma come occorra incentrarsi su una nozione più ampia di datore di

CASSA IN DEROGA DOUBLE FACE

lavoro, intendendo l'imprenditore alla stregua di qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

La circolare 19 dell'11 settembre 2014 del Ministero del Lavoro, precisa che gli ammortizzatori in deroga possono essere richiesti anche dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Cod. Civ., beneficiandone dunque, anche i dipendenti di imprese artigiane, coltivatori diretti e piccoli commercianti.

Il trattamento può essere concesso in presenza di eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendale, operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione.

Si conferma quindi che, in nessun caso, il trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa.

Per quanto concerne i percettori, ovvero i lavoratori subordinati, con la qualifica di operai, impiegati, quadri e apprendisti, essi devono vantare un'anzianità contributiva presso l'azienda di almeno 12 mesi dalla data di inizio intervento, ridotti a 8 mesi solo per il 2014.

È stata diminuita sensibilmente anche la durata dell'integrazione in deroga, massimo 11 mesi per il 2014 ridotti a non più di 5 a decorrere dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Un altro vincolo per la nuova do-

manda è che prima di poter fare richiesta di integrazione salariale, devono essere utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, comprese le ferie residue.

Il decreto interministeriale all'art. 2, commi 6 -11, detta i tempi e le modalità di presentazione, entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o dall'inizio della riduzione di orario, le domande devono essere presentate in via telematica all'Inps e alla Regione.

Ovviamente, per quanto attiene le realtà plurilocalizzate, le domande

devono essere presentate nel termine inderogabile di 20 giorni alla Direzione Generale per gli Ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro utilizzando la modulistica disponibile sul sito web del Ministero.

Entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento le aziende devono presentare all'Inps il modello per l'erogazione del trattamento (Mod. SR41)

Riassumiamo schematicamente le maggiori modifiche:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

| ANNO 2014 | ANNO 2015 |
|--|--|
| RIDOTTA A 8 MESI DI ANZIANITÀ SOLO PER IL 2014 | 12 MESI DI ANZIANITÀ LAVORATIVA PRESSO L'AZIENDA |
| Tale requisito è richiesto a partire dagli accordi stipulati dopo il 4 agosto 2014 | |

DURATA DI INTERVENTO

| ANNO 2014 | ANNO 2015 |
|--------------------------|------------------|
| 11 MESI SOLO PER IL 2014 | RIDOTTA A 5 MESI |

NUOVI REQUISITI RICHIESTI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

| |
|--|
| Esclusione delle imprese interessate da cessazione sia totale che parziale dell'attività |
| Introduzione della causale ristrutturazione o riorganizzazione, tra le cause di intervento |
| Obbligo di utilizzare strumenti ordinari di flessibilità compresa la fruizione di ferie residue (maturate fino alla data della richiesta) |
| Esclusi i datori di lavoro non imprenditori (art. 2082 Cod. Civ.) |
| La cigd a beneficio di imprese soggette a integrazione salariale ordinaria e straordinaria solo in casi eccezionali in presenza di concrete possibilità di ripresa dell'attività |
| La domanda deve essere presentata sia all'Inps che in Regione (di interesse) allegando l'accordo sindacale |

Fino al 31 dicembre 2014 alle Regioni è data la possibilità di derogare ai criteri gestionali stabiliti dal decreto interministeriale, nel limite del 5% delle risorse disponibili con il tetto complessivo di 70 milioni di euro, ed in merito la Regione Piemonte, attraverso l'accordo quadro del 12 settembre 2014, ha confermato le deroghe ai criteri stabiliti dal Ministero.

Riassumiamo di seguito le deroghe confermate dalla nostra Regione:

- invariato, per l'anno 2014, il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa presso l'azienda per l'accesso alla cigd;
- concessione, per l'anno 2014, del trattamento di cigd anche ai datori di lavoro non imprenditori professionisti;
- concessione, per l'anno 2014, di trattamento di integrazione in deroga per gli apprendisti provenienti da aziende coinvolte in procedure di Cigs per cessazione dell'attività
 - il limite temporale di concessione dell'integrazione salariale, a fini gestionali, è stato definito a 334 giorni nell'anno 2014 e a 151 giorni per l'anno 2015, da calcolarsi separatamente per ogni unità produttiva aziendale.

Senza aver la pretesa di aver chiarito ogni aspetto di una normativa complessa ed in evoluzione vi rimandiamo al prossimo numero della rivista quando avremo presumibilmente a disposizione i dettagli operativi che la Regione Piemonte diramerà di concerto con la Direzione Regionale INPS e tutti quanti (si spera) avranno finalmente la consapevolezza che Aminder non è il nome di un antidepressivo prescritto ai consulenti del lavoro particolarmente agitati.

Erica Maurino, CdL in Torino

#MOLTO RUMORE PER NULLA?

Prima di giungere ad analizzare le ultimissime novità (in realtà solo proclamate a gran voce e del tutto inesistenti nei fatti) sulla famigerata e tanto acclamata riforma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.05.1970 n. 300), ci corre l'obbligo di effettuare un breve, ma quanto mai analitico, *excursus* su quella che è stata l'evoluzione normativa in materia dalle origini ad oggi.

Tralasciando ogni richiamo a quelle che furono le ragioni che portarono all'adozione dello Statuto dei Lavoratori e di quello che fu il contesto socio economico di riferimento dell'epoca e limitandoci, quindi, ad un'analisi prettamente tecnica dell'art. 18, ricordiamo che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato, lo stesso può cessare a seguito dell'adozione di licenziamento individuale posto in essere per giusta causa, ex art. 2119 c.c., oppure per giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo.

Come è a tutti noto, di fronte ad una sentenza del Giudice che dichiarava illegittimo il licenziamento, le conseguenze potevano variare a seconda dei limiti dimensionali del datore di lavoro, ovvero dell'attribuzione al lavoratore della tutela c.d. reale o, piuttosto, di quella obbligatoria.

La tutela reale, come disciplinata dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ante riforma Fornero (attuata con la L. 92/12), spettava ai lavoratori che fossero stati assunti in aziende che occupavano più di 15 dipendenti per singola unità produttiva o nell'ambito dello stesso Comune o, comunque, che avevano alle proprie dipendenze, a livello nazionale, un organico pari ad almeno 60 dipendenti. A fronte del detto requisito dimensionale, nell'ipotesi di accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, il Giudice ordinava la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal lavoratore nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra (comunque in misura non inferiore a 5 mensilità), nonché al versamento dei contributi previdenziali. La norma, ancora, lasciava al lavoratore la facoltà di optare richiedendo al datore di lavoro, in luogo della reintegra, il pagamento dell'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità che, ovviamente, andava ad aggiungersi a quanto dovuto a titolo risarcitorio.

La tutela obbligatoria, applicabile invece in tutti quei casi di licenziamenti intimati da datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, era (ed è ancor oggi) disciplinata dall'art. 8 della L. 604/1966. In caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro è, infatti, condannato a riassumere il lavoratore (costituendo, in siffatta maniera, un nuovo rapporto di lavoro), oppure a risarcire allo stesso lavoratore il danno patito versandogli un'indennità risarcitoria tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La scelta di riassumere

L'ART. 18 ATTRAVERSO LALENTE DEL JOBS ACT

o di riconoscere la suddetta indennità, è riservata esclusivamente al datore di lavoro. Appare evidente che trattasi di una tutela decisamente più blanda rispetto alla precedente che, sul piano della stabilità del rapporto di lavoro, nulla garantisce.

Ma in un mutato contesto socio-economico, caratterizzato dalla crisi globale dei mercati ed in particolare di quello del lavoro, il nostro Legislatore, mosso dalla necessità di adottare misure urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, con la Legge 28.06.12 n. 92 (c.d. Riforma Fornero) ha introdotto importanti novità in tema di licenziamenti.

Analizziamole. La prima novità, rispetto alla disciplina previgente, consiste nell'obbligo, a pena di inefficacia, di indicare indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro, nella lettera di licenziamento i motivi che lo hanno determinato.

Ma cosa accade, ora, in caso di licenziamento individuale dichiarato illegittimo dal Giudice rientrando nella disciplina della tutela reale?

■ **in caso di licenziamento discriminatorio, intimato oralmente o licenziamento nullo**, la tutela prevista per il lavoratore (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia occupato da un datore di lavoro con più o meno di 15 dipendenti) continua ad essere quella prima analizzata della reintegra nel posto di lavoro con il riconoscimento del risarcimento del danno, fermo restando il diritto di opzione tra reintegra e indennità sostitutiva di 15 mensilità;

■ **nell'ipotesi di licenziamento disciplinare, ovvero intimato per giusta causa** ai sensi dell'art. 2119 c.c. (allorquando si verificano fatti talmente gravi da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro tanto da legittimare la cessazione in tronco del rapporto senza alcun periodo di preavviso) **od ancora nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo** ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 (quando si verifica un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro), le tutele previste per il lavoratore sono:

- la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al riconoscimento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione, solo nell'ipotesi in cui il fatto contestato sia ritenuto dal Giudice *"insussistente"*, oppure nel caso in cui il suddetto fatto contestato sia relativo a quelle condotte punibili, dalla contrattazione collettiva o dai codici disciplinari, con *"sanzione di natura conservativa"*, od ancora nell'ipotesi di licenziamento che sia stato irrogato per una pretesa inidoneità psico-fisica del lavoratore o irrogato in violazione della normativa posta a tutela del lavoratore dall'art. 2110 c.c. (c.d. periodo di comportamento);
 - in tutti gli altri casi, il riconoscimento di un'indennità risarcitoria che varia da 12 a 24 mensilità di retribuzione (rientrando ovviamente nel potere discrezionale del Giudice la graduazione dell'entità del risarcimento sulla base di una serie di parametri quali, com'è noto, l'anzianità di servizio del lavoratore, il numero di personale addetto all'interno dell'azienda, le dimensioni del datore di lavoro, il comportamento tenuto dalle parti e le loro condizioni);
- **nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, ovvero il c.d. licenziamento per ragioni economiche relative *"all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa"*, ai sensi dell'art. 3 L. 604/66, al lavoratore spetta:
- la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione, nell'ipotesi in cui risulti la *"manifesta insussistenza"* del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - in tutti gli altri casi, un'indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di retribuzione (competendo sempre al Giudice, nell'ambito della sua valutazione discrezionale, graduare la suddetta indennità prendendo in esame i medesimi parametri sopra indicati).

■ **nell'ipotesi di licenziamento che risulti affetto da vizi di forma o di procedura** al lavoratore compete:

- la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione, nell'ipotesi in cui, oltre ai vizi formali e procedurali, risulti l'insussistenza delle giustificazioni del licenziamento;
- un'indennità risarcitoria omnicomprensiva, tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione, nel caso in cui il licenziamento sia sorretto da giusta causa, giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo.

La disciplina del licenziamento, così come sopra riformata, ha di fatto svuotato il meccanismo della reintegra, come concepito nello Statuto dei Lavoratori, rendendo i casi di reintegra del tutto residuali. Nella prassi, del resto, capita sovente che il lavoratore ed il datore di lavoro, nella fase stragiudiziale di impugnativa del licenziamento, raggiungano delle transazioni circa la misura dell'indennizzo evitando, quindi, l'instaurazione della fase giudiziale. Ebbene, nonostante tale riforma, l'art. 18 è stato, in questi ultimi mesi, ritenuto il responsabile principale dei mancati investimenti esteri in Italia e del conseguente incremento del tasso disoccupazionale ed il Governo, con diversi annunci, ha inteso nuovamente metterci mano con la presentazione, in data 03.04.14 al Senato, con il n. 1428, del Disegno di Legge *"Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione"*.

Si è così arrivati, dopo la presentazione del suddetto disegno di legge n. 1428 di delega sul lavoro (c.d. JOBS ACT), nella seduta del Senato della Repubblica dell'08.10.14, all'approvazione, con 165 voti favorevoli, 111 contrari e due astensioni, dell'emendamento governativo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1428, sull'approvazione del quale l'Esecutivo aveva addirittura posto la questione di fiducia.

Tale emendamento governativo, tuttavia e con buona pace di tutti i vani proclami, nulla dice esplicitamente

in ordine alla disciplina dei licenziamenti individuali ed in particolare in ordine al superamento, tanto osannato, dell'art. 18.

Del tutto vaghi e generici, infatti, sono i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'emendamento ed ai quali dovrebbe attenersi il Governo nell'adottare i decreti delegati. Si tratta di una delega, in determinati casi, addirittura in bianco volta a riformare l'intero sistema del diritto del lavoro, cui si associa la revisione degli ammortizzatori sociali, del sistema ispettivo e dei servizi per l'impiego, con una parte finale dedicata ai congedi parentali ed agli strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Ad ogni modo, quel che occorre evidenziare è che la materia del licenziamento, che ha monopolizzato il dibattito intorno al Jobs Act, non viene neppure affrontata esplicitamente tanto da poter, forse, dire: *"Much Ado About Nothing"*, ovvero "molto rumore per nulla". Ma, William Shakespeare a parte, ci ritroveremo sicuramente nella prossima pubblicazione per approfondire l'analisi di quelle che saranno le concrete riforme che, approvata la legge in seconda lettura anche dalla Camera dei Deputati, il Governo si troverà a dover attuare attraverso i relativi decreti.

In ogni caso e per quel che può valere in questa sede, sembra che la riforma dell'art.18 dovrebbe derivare dall'introduzione del c.d. "contratto a tutele crescenti" e dall'adozione di misure tese a "rendere più conveniente" il contratto a tempo indeterminato rispetto alle forme atipiche di impiego. Si tratterebbe di prevedere la possibilità di licenziamento libero per i primi anni di impiego (forse per i primi tre) e di eliminare la reintegra per i licenziamenti "economici".

Ma, come detto, nulla è precisato nella delega e non ci resta, pertanto, che attendere che arrivi Godot!

Simona Carbone, Cdl in Torino

#IL WELFARE TENTENANTE

In fase di discussione del testo di Riforma del mercato del lavoro, divenuto poi “Legge Fornero” n. 92/2012, accesi dibattiti politici avevano animato le Camere ed il Senato. Nello scenario assai controverso, tuttavia, un gruppo di norme dedicate all’obiettivo dichiarato del Governo di allora di realizzare un sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro, ha ricevuto consensi da parte di parecchi esponenti politici.

In particolare, la previsione di istituire fondi di solidarietà bilaterale per assicurare ai lavoratori interessati una tutela in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, sembrava essere un intento apprezzato collettivamente. La disposizione viene letta positivamente ed in chiave sostitutiva del più ampio panorama – che si profila ancora oggi – perché si prefigge come finalità l’ambizione di poterli considerare “i futuri e degni sostituti” degli attuali “ammortizzatori sociali”.

Proprio con l’intento di offrire la dovuta tutela per gli oltre 6 milioni di lavoratori stimati che nel 2012 ne risultavano esclusi, vengono attribuite ai fondi, da istituirsi obbligatoriamente a cura della contrattazione collettiva, competenze sia in relazione alle realizzabili forme di sostegno al reddito per i settori tradizionalmente non protetti nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause già previste dall’istituto della cassa integrazione, sia come possibile strumento di incentivazione all’esodo per quei lavoratori prossimi all’età della pensione.

Ed è sulla base di tali presupposti che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono state chiamate a prevederne la costituzione mediante stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali.

Nella versione del testo emendato, poi, volendo salvaguardare l’esperienza e l’iniziativa della bilateralità nei settori in cui alla data del 18 luglio 2012 erano già operativi consolidati sistemi di bilateralità – come ad esempio nel comparto artigiano – la normativa ne

prevede la possibilità semplicemente di adeguare gli attuali già esistenti “fondi di solidarietà bilaterali alternativi” apportandone modifiche sulle finalità perseguite al fine di renderli omogenei ai fondi previsti.

Ed, infine nel voluto intento di dare piena operatività alle disposizioni o semplicemente per contrastare la possibile resistenza o inerzia delle parti sociali, il legislatore ha previsto l’istituzione presso l’Inps di un fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale.

Dunque, sebbene l’obbligatorietà dei fondi di solidarietà bilaterali attualmente riguardi le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, la ratio legis – a parere di chi scrive – fa ritenere che l’ambito di applicazione futuro possa riguardare tutte le aziende, senza limiti dimensionali, nel più ambizioso intento di operare una completa sostituzione degli ammortizzatori sociali che già stanno “subendo”, nel periodo transitorio previsto dalla L. 92/2012, commistioni tra previsioni recenti e passate.

La data del 31 dicembre 2016 non è poi troppo lontana quindi ampia sentenza ai posteri!

LA NORMATIVA

Al fine di tutelare nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa quei lavoratori dipendenti di imprese, aventi più di 15 dipendenti e non appartenenti al campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, per le quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale anche in forma alternativa, viene istituito il **fondo residuale**.

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha modificato quanto già previsto in tema di fondi di solidarietà bilaterali, con riferimento in particolare al Fondo di solidarietà residuale a norma di legge n.

FONDO DI SOLIDARIETÀ AI NASTRI DI PARTENZA

92/2012, successivamente istituito con il D.M. del 07/02/2014 N. 79141 presso l'INPS.

Alla disciplina del fondo residuale saranno tenuti ad adempiere e a contribuire i datori di lavoro a decorrere dal 01 gennaio 2014 fino alla data di costituzione e piena operatività di fondi di solidarietà istituiti dalla contrattazione collettiva applicabile al settore di appartenenza dell'impresa e recepiti con emanazione dei relativi decreti non regolamentari interministeriali.

Il decreto n. 79141/2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma viene richiamata semplicemente la disposizione che ne prevede l'istituzione per "le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale". È bene precisare che anche la prassi amministrativa, nell'individuazione dei soggetti destinatari, ha fatto propria la nozione di imprenditore adottata dalla giurisprudenza comunitaria "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato" anziché quella codicistica che invece viene applicata per la concessione di sgravi e agevolazioni.

Con riferimento ai limiti dimensionali del datore di lavoro obbligato che "impieghi mediamente più di 15 dipendenti", con la circolare Inps n. 100 del 02/09/2014 vengono chiariti i criteri di calcolo, dovendosi computare i dipendenti di qualunque qualifica ad esclusione di apprendisti,

assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo, mentre i lavoratori part-time in proporzione all'orario svolto. La media occupazionale dovrà essere parametrata su un arco temporale di 6 mesi, potendo quindi comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, la cui oscillazione - nel calcolo del numero di occupati in media - andrà verificata mensilmente, generando l'obbligo alla relativa contribuzione nel periodo di paga successivo al semestre di fatto "mobile".

Per le aziende neo-costituite, così come nei casi di trasferimento d'azienda, il criterio di calcolo dovrà essere effettuato in relazione ai mesi di attività se inferiori al semestre.

Il fondo residuale, che come tutti i fondi di solidarietà non possiede personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS, viene amministrato e gestito da un Comitato con precisi compiti assegnati in tema di redazione di bilancio, delibere e concessioni di prestazioni, interventi e trattamenti, vigilanza sull'affluenza contributiva e qualsiasi altra attività che gli verrà attribuita successivamente dalla legge.

Fino a quando la contrattazione collettiva del settore di appartenenza del soggetto obbligato non istituirà e renderà operativo l'apposito fondo di solidarietà bilaterale, è stato chiarito che al datore di lavoro non verranno restituiti i contributi versati o dovuti che rimarranno pertanto acquisiti al fondo residuale. Gli accordi ed i contratti collettivi potranno prevedere che nel Fondo

di solidarietà confluisca anche l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi della L. 388/2000 convogliando pertanto anche il gettito del contributo integrativo ex art. 25 c. 4 L. 845/1978.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà residuale vengono finanziate a decorrere dal 01 gennaio 2014 dalla seguente contribuzione:

- un **contributo ordinario** pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
- un **contributo addizionale**, ad esclusivo carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e del 4,50% per le imprese con più di 50 dipendenti.

Pertanto, le imprese esistenti alla data del 01 gennaio 2014 dovranno effettuare il versamento per il periodo da Gennaio a Settembre 2014 considerandosi "arretrati" alla data del 16 dicembre 2014, senza applicazione di maggiorazioni per interessi e sanzioni. Relativamente al periodo di competenza di Ottobre 2014, ritenuto "corrente", il versamento verrà effettuato alla ordinaria scadenza del 17 novembre 2014, così come chiarito nella circolare inps n. 100/2014.

L'inps contabilizzerà le somme incassate provvedendo alla ripartizio-

ne delle relative competenze mediante le implementazioni apportate alla denuncia Uni-Emens con istituzione del codice M131 che assume significato di "contributo ordinario fondo residuale gennaio-settembre 2014, indicando nell'apposito campo la retribuzione imponibile dei lavoratori e la somma a debito calcolata pari al contributo dello 0,50%.

Mentre, ai fini del versamento del contributo addizionale si attendono istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione che danno luogo alla corresponsione dell'assegno.

A fronte dei versamenti effettuati, il Fondo residuale garantisce a tutti i lavoratori (eccetto i dirigenti) la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e, comunque non superiore alle durate massime previste all'art. 6 L. 164/1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto della cassa integrazione.

La misura dell'assegno ordinario verrà ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 l.41/1986 con l'applicazione dei massimali della cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del fondo.

Le prestazioni verranno erogate su istanza dell'impresa aderente che versi nelle condizioni di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia

di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria con esclusione della cessazione anche parziale di attività. Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo e dunque le relative prestazioni non possono essere erogate in carenza di disponibilità.

Nei casi di erogazione della prestazione in favore del lavoratore, il fondo residuale versa la contribuzione correlata – dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente - in funzione alla prestazione utile al conseguimento del diritto alla pensione, attribuendo per ciascuna settimana di fruizione dell'assegno il valore retributivo pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento, ai sensi dell'art. 40 L. 183/2010.

In ragione delle disposizioni citate e della relativa obbligatorietà, è bene considerare che in caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile, determinata in ragione d'anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento dei contributi maggiorato di 5,5 punti percentuali. La sanzione non potrà comunque essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza.

Nel caso, invece, di evasione accertata d'ufficio, la sanzione è pari al 30% in ragione d'anno nel tetto

massimo del 60% del totale contributi non versati.

In entrambi i casi è prevista l'applicazione degli interessi di mora.

Da un punto di vista procedurale, l'Istituto di previdenza con messaggio n. 6897 del 08 settembre 2014 è intervenuto attuando il correttivo di quanto illustrato nella circolare n. 100/2014 in tema di applicazione di interessi e sanzioni dovuti sulle somme arretrate da versare al Fondo residuale e determinando il posticipo del versamento.

Ciò nonostante, noi consulenti saremo impegnati nei prossimi giorni nella determinazione del calcolo dei requisiti dimensionali delle aziende assistite, dovendo peraltro verificare i codici di autorizzazione che l'Inps ha attribuito d'ufficio alle imprese potenzialmente interessate alla contribuzione al fondo residuale.

In ultimo, avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza, è bene precisare che sarà possibile proporre ricorso amministrativo indirizzato al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale INPS, al quale spetterà decidere in unica istanza.

Oriana Lavecchia, CdL in Torino

#FIGLI DI UN CONTRATTO MINORE

È ASSOLUTAMENTE INUTILE TENTARE DI NEGARLO: IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, DISCIPLINATO CIVILISTICAMENTE DAL TITOLO VII DEL C.C., PRECISAMENTE AGLI ARTT. 2549-2554, NON GODE SOLITAMENTE DI UNA BUONA REPUTAZIONE. IN PARTICOLARE NON LA GODE PRESSO LA NOSTRA CATEGORIA CHE TANTE, TROPPE VOLTE, SI È TROVATA AD AVVIARE IN SERVIZIO, COME PRIMO DIPENDENTE DI UNA AZIENDA DI NUOVA ACQUISIZIONE, QUINDI CON TEMPORANEE RAGIONevolmente brevi, UN SOGGETTO CON TRASCORSI DA EX-ASSOCIATO NELLA MEDESIMA REALTÀ TRAMITE L'UTILIZZO DI UN ACCORDO UN PO' TROPPO DISINVOLTAMENTE PREDISPOSTO, SPESSO, DAI NOSTRI CUGINI PRIMI IN FATTO PARENTELA PROFESSIONALE. NEL TENTATIVO DI DELINEARNE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE, I COLLEGHI DINA SILVANA TARTAGLIA E ROBERTO PIZZICONI ESAMINANO LE CASISTICHE RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE L'APPORTO DI SOLO LAVORO, SOLO CAPITALE E MISTO.

Associato in partecipazione con apporto di solo lavoro

La fattispecie s'inquadra in uno scenario tra i più ambigui e problematici a causa dei confini labili con il lavoro subordinato.

Infatti, se sulla carta è abbastanza semplice delineare le differenze tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato stesso non lo è altrettanto nella quotidianità.

Un rapporto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro per essere considerato genuino deve possedere i seguenti requisiti:

- mancanza di subordinazione dell'associato rispetto all'associante
- mancanza di potere disciplinare e di controllo dell'associante sull'associato
- partecipazione dell'associato al rischio d'impresa consistente nell'incertezza del compenso legato agli utili

- rendicontazione periodica dell'attività da parte dell'associante
- effettiva corresponsione degli utili maturati.

Una volta definiti e formalizzati tali requisiti, tuttavia, è necessario che vengano rispettati e che quindi le prestazioni vengano davvero rese in modo autonomo.

NORMATIVA

Proprio per cercare di frenare il frequentissimo fenomeno dell'elusione e nel contempo di arginare il contenzioso da esso derivante, nel tempo il legislatore ha cercato di porre dei paletti: il D.lgs. 276/2003 ha introdotto lo strumento della certificazione dei contratti per definire in modo corretto quelle tipologie contrattuali al confine tra lavoro autonomo e subordinato.

Ma è la Legge 92/2012 che incide

maggiormente su tale contratto introducendo nuove regole e nuovi limiti nel tentativo di contenere l'uso illecito di questa fattispecie contrattuale:

- numero massimo degli associati: fatto salve le deroghe apportate dal D.L. 76/2013, secondo la riforma Fornero, a prescindere dalle dimensioni aziendali, un'impresa non può avere, esclusi gli associati familiari dell'imprenditore, più di tre rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e se si supera questo limite tutti i rapporti di questo tipo in essere vengono trasformati in rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- presunzione di non genuinità: vengono introdotte alcune presunzioni rispetto alle quali il rapporto di associazione sarebbe, salvo prova contraria, rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Tali presunzioni sono:

- assenza di un'effettiva partecipazione agli utili da parte dell'associato;
- mancata consegna all'associato del rendiconto periodico utile a valutare l'andamento dell'impresa;
- svolgimento di mansioni poco qualificate per le quali non sono necessarie "competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività".

LE TRAME DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ASSOCIATO

La fattispecie dell'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro rientra tra quelle dei lavoratori autonomi ed è regolata dall'articolo 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. 917/1986 ma, a seconda che disponga o meno la partita IVA verrà gestito in modo diverso:

- con la Partita IVA: se l'apporto di lavoro proviene da un titolare di Partita IVA che svolge abitualmente quell'attività, i suoi redditi saranno a tutti gli effetti di natura autonoma. Su di essi, anche in caso di eventuali acconti sugli utili, l'associante dovrà operare una ritenuta d'acconto del 20% e, in quanto titolare di Partita IVA, applicare l'IVA.
- senza la Partita IVA: se invece l'apporto di lavoro proviene da una persona fisica non titolare di partita IVA i suoi redditi saranno comunque assimilati a quelli di lavoro autonomo ma non dovranno essere assoggettati a IVA.

Anche in questo caso, sia sugli eventuali acconti sia sul saldo degli utili, l'associante dovrà operare una ritenuta d'acconto del 20% che l'associato recupererà riportandola nel quadro RL del modello Unico.

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ASSOCIANTE

Per quanto riguarda l'associante, il costo sostenuto per l'associato può essere dedotto dal reddito solo se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'associato non deve essere un parente
 - l'apporto deve essere esclusivamente di lavoro
 - il contratto di associazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata
- Inoltre, ai fini IRAP, gli utili erogati agli associati senza partita IVA sono completamente indeducibili mentre quelli erogati agli associati imprenditori sono deducibili relativamente all'associante e tassati in capo all'associato.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata entro 30 gg. dall'inizio del rapporto. L'importo della contribuzione verrà calcolato applicando le aliquote della gestione separata (oggi 28,72% nell'eventualità di unica cassa di appartenenza, 22% per i titolari di pensione o provvisti di altra previdenza obbligatoria) entro i 100.123 euro di reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno in corso (2014). La contribuzione dovrà essere versata anche in caso di acconti sugli utili.

L'importo dei contributi dovrà essere ripartito tra associante e associato rispettivamente nella misura di 55% e 45% e dovrà essere versato con l'F24 entro il 16 del mese successivo utilizzando le causali CXX (per chi è privo di altra copertura previdenziale) o C10 (per chi versa già in altra cassa).

TRATTAMENTO ASSICURATIVO

Anche gli associati sono assoggettati all'obbligo assicurativo che è totalmente a carico dell'associante poiché la sua figura è assimilata a quella del socio d'opera.

In caso di associati di imprese artigiane viene applicato il premio speciale come per il titolare, i familiari e i soci mentre in caso di associati di imprese non artigiane, il premio viene calcolato sulla retribuzione convenzionale di ragguaglio.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

- CPI: l'inizio del rapporto, le variazioni e la cessazione devono essere comunicati al Centro per l'Impiego territorialmente competente nei termini previsti per i lavoratori subordinati. Dal 2013, anche per l'associato in partecipazione di solo lavoro, sono previste le procedure di convalida delle dimissioni.
- UNILAV: come per la maggior parte dei lavoratori, anche gli associati in partecipazione con l'apporto di solo lavoro sono soggetti alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto attraverso l'UNILAV. e la comunicazione assolve anche l'obbligo di denuncia all'INAIL della posizione lavorativa dell'associato sostituendosi alla Denuncia Nominativa degli assicurati.
- UNIEMENS: in caso di acconti sugli utili è necessario trasmettere all'INPS la denuncia dei compensi erogati tramite uniemens inserendo la voce "13" in corrispondenza del campo "TipoRapporto" in modo

da contraddistinguere il rapporto di associazione.

- **LIBRO UNICO DEL LAVORO:** gli associati devono essere riportati sul Libro Unico del Lavoro in tutti quei casi in cui c'è apporto di lavoro, quindi anche in caso di rapporto di associazione in partecipazione misto con apporto di lavoro e capitale.

Associato in partecipazione con apporto di solo capitale

All'interno della disciplina che norma l'associazione in partecipazione è l'art. 2549 del C.C. che, nel caso di apporto di capitale da parte dell'associato, lo fotografa come un contratto in base al quale l'associante (imprenditore) attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto e che quindi è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, perché il suo fine rimane, sempre e comunque, un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti.

Se esaminiamo i due elementi fondamentali che caratterizzano il contratto in questione, possiamo notare come l'apporto dell'associato e la sua partecipazione agli utili rimangono il perno di tale Istituto; ne deriva la constatazione che qualsiasi somma di denaro, o qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica, godimento di un bene, svolgimento di prestazione di lavoro po-

- **CUD:** in quanto lavoratori autonomi, agli associati in partecipazione non verrà rilasciato il CUD dall'associante ma dovranno compilare il modello UNICO.

Dina Silvana Tartaglia,
CdL in Torino

tranno rappresentare l'apporto del singolo associato verso l'impresa.

DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

L'obbligo principale a suo carico è dato dall'apporto, che può essere di vario genere, compresa, nell'associazione in partecipazione mista, la prestazione di attività lavorativa.

Qualunque sia il tipo di apporto, esso deve essere strumentale all'impresa, in termini di utilità per la stessa, e determinato nel contratto, o quantomeno determinabile in virtù dei criteri fissati dalle parti del contratto stesso, non essendo ammissibile un'indicazione generica.

I diritti dell'associato sono:

- effettiva partecipazione agli utili, infatti non è ammissibile un patto che preveda l'esclusione, poiché la stessa costituisce il corrispettivo dell'apporto dell'associato;
- rendiconto dell'affare compiuto o quello annuale della gestione, che l'associante deve predisporre

e consegnare all'associato.

Le parti possono stabilire un maggior controllo sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare da parte dell'associato, il che implica sostanzialmente la possibilità di acquisire specifiche informazioni o esprimere punti di vista.

Si consideri inoltre che, di norma, la misura della partecipazione agli utili indica anche la misura della partecipazione alle perdite, salvo patto contrario, così come previsto dall'articolo 2553 c.c., in tal caso, il Legislatore ha previsto che venga meno il diritto di veto riconosciuto all'associato nell'ipotesi di pluralità di associati. Si tenga presente che le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

REGIME FISCALE

Per il reddito derivante dall'attività di associazione in partecipazione il cui apporto non è di solo lavoro, bensì di capitale o misto, il trattamento fiscale sarà il seguente:

per l'associato tassazione come reddito di capitali assimilato ai dividendi con distinzione a seconda dell'entità dell'apporto tra "qualificato" e "non qualificato" (rif. art. 44, c. 1, lett. f, TUIR e circolare dell'Agenzia delle Entrate n.50/E/2002; per l'associante l'utile distribuito non sarà deducibile dal reddito d'impresa.

L'apporto dell'associato, residente in Italia, che non esercita l'attività d'impresa sarà così distinto:

- **"Apporto qualificato".** Imponibilità

della remunerazione nel limite del 49,72%. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del TUIR tale qualificazione viene conferita quando l'apporto è superiore al 5% del valore del "patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto" nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, o al 25% nelle partecipazioni in società non quotate. Per le partecipazioni in imprese in regime semplificato il valore dell'apporto deve superare il 25% della somma "delle rimanenze finali, delle opere, servizi e lavori in corso di durata pluriennale nonché dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti.

■ **"Apporto non qualificato"**. Ritenuta a titolo d'imposta del 20% sui corrispettivi ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in tutti i casi in cui l'apporto non sia superiore ai valori sopra riportati.

Se, invece, l'associato dovesse esercitare l'attività d'impresa:

■ la quota di utili percepita sarà tassata limitatamente al 49,72% del suo ammontare mediante inclusione della stessa nella base imponibile dell'associato imprenditore individuale o società di persone, a prescindere dal fatto che l'apporto sia "qualificato" o "non qualificato";

■ nell'eventualità che l'associato sia una società di capitali, la remunerazione ad essa spettante a fronte dell'apporto fornito sarà tassata limitatamente al 5% dell'ammonta-

re, mentre il restante 95% resterà escluso da tassazione.

Anche ai fini Irap bisognerà nuovamente fare la distinzione tra l'associazione con apporto di capitale o apporto "misto".

Nella fattispecie in cui l'associato apporti capitale gli utili da lui percepiti, vanno inclusi nella voce C 16 del conto economico. Di contro, l'associante rileva il costo, che rappresenta l'utile di spettanza dell'associato, collocandolo alla voce C 17.

I componenti connessi a questa tipologia di associazione in partecipazione non rilevano ai fini del tributo regionale, visto che le voci comprese nell'area C del conto economico non rilevano ai fini Irap.

Nell'ipotesi in cui vi sia un apporto misto se l'associato è un soggetto privato non è tenuto agli obblighi dichiarativi ai fini Irap; se, invece, l'associato è un soggetto imprenditore, l'utile da questi percepito convergerà nell'area A del suo conto economico, mentre, specularmente, per l'associante il costo andrà collocato nella voce 7 dell'area B: per entrambi, quindi, si avranno delle normali componenti rilevanti ai fini Irap.

REGISTRAZIONE

La registrazione del contratto, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, è necessaria per il riconoscimento fiscale della deducibilità delle remunerazioni dal reddito d'impresa dell'associante; il paragrafo 1.2 della Circolare 50/E/2002 subordina infatti la deducibilità alla

condizione che il contratto risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da scrittura privata registrata. Il termine pertanto non può che essere quello dell'uso (precedente alla deduzione fiscale nella dichiarazione dell'associante).

Va evidenziato, però, che tale condizione non si desume da alcuna norma, per cui l'effettività del rapporto può essere dimostrata anche con altri elementi di prova, indipendentemente dall'esistenza di un contratto scritto avente data certa.

In caso di registrazione il contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, come previsto dall'art 10 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986 per i "contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette ad imposta sul valore aggiunto". Mentre, per i contratti con apporto di capitale, il termine è di 20 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto e l'imposta di registro sarà pari al 3% del capitale apportato.

Roberto Pizziconi, CdL in Torino

#IN AZIENDA ROMBANO I MOTORI

DAL 3 NOVEMBRE 2014 IL PANORAMA BUROCRATICO SI AMPLIA: DIVENTA OBBLIGATORIO, INFATTI, REGISTRARE ALLA MOTORIZZAZIONE ED ANNOTARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE IL NOME DI CHI PUR NON ESSENDO INTESTATARIO DI UN VEICOLO NE HA LA DISPONIBILITÀ PER PIÙ DI 30 GIORNI. LA DISPOSIZIONE È CONTENUTA NELLA LEGGE N. 120/2010 CHE HA RIFORMATO LA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA CONTENUTA NEL D.LGS. N. 285/92.

In particolare l'art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all'art. 94 del D.Lgs. n. 285/92, il nuovo comma 4-bis che così dispone:

"... gli atti ... da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ... al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3".

Tale norma, in vigore già dal 2012, è tuttavia rimasta in sospenso per problemi di predisposizione delle procedure informatiche.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conseguentemente emesso la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 avente ad oggetto: nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione tem-

poranea di veicoli.

Con tale Circolare il Ministero ha:

- comunicato che le procedure informatiche sono state predisposte;
- individuato la nozione di utilizzatore;
- comunicato il regime sanzionatorio previsto per gli inadempienti;
- fissato al 3 novembre 2014 la decorrenza degli obblighi in questione.

Gli obblighi di comunicazione riguardano gli atti posti in essere dopo il 3 novembre 2014 - non anche quelli già in essere - relativamente alle variazioni concernenti:

1. gli intestatari delle carte di circolazione;
2. la disponibilità del veicolo, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario stesso, ad esclusione - per ora - dei veicoli a disposizione di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
 - iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) o albo degli autotrasportatori;
 - licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
 - autorizzazione al trasporto di

persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).

Il Ministero precisa, inoltre, che è comunque possibile comunicare alla Motorizzazione anche gli atti posti in essere dal 7 dicembre 2012 al 2 novembre 2014 ed aggiunge che l'eventuale omissione non è sanzionabile.

Entrando nello specifico ambito di nostra competenza, rileviamo che il soggetto obbligato a comunicare all'Ufficio della Motorizzazione Civile il comodato di un'autovettura aziendale è il dipendente che riveste la qualifica di "comodatario" che dovrà rispondere, in caso di omissione, della sanzione di 705 euro, oltre a vedersi ritirata la carta di circolazione dell'automezzo.

Considerato, però, che la carta di circolazione è di solito intestata all'azienda, quest'ultima ha un forte interesse a verificare che il dipendente utilizzatore del veicolo abbia rispettato il previsto obbligo di comunicazione.

Nella circolare in esame, al punto E.1.1) **Comodato dei veicoli aziendali**, sono fornite le istruzioni di seguito riportate e così introdotte: *"Sebbene non espressamente previsto dall'art. 247-bis (del D.P.R. n. 495/1992) [...] si ritiene di poter prevedere un particolare regime applicabile nei casi in cui [...] si tratti di:*

- veicoli concessi in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni di proprietà di Case costruttrici a soggetti esterni alla struttura or-

OBBLIGO D'INVIO DATI ALLA MOTORIZZAZIONE

ganizzativa d'impresa (giornalisti, istituzioni politiche ecc.; Calciatori, aggiungeremo noi Torinesi e non per questo juventini!)

- veicoli in disponibilità a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti pubblici e privati date in usufrutto per più di 30 giorni ai propri dipendenti.

La procedura semplificata da attuare in tali casi corrisponde a quanto appresso indicato:

- delega redatta, utilizzando l'apposito modello (allegato A/1 o A/2 della citata Circolare n. 15513) dal comodatario alla persona fisica "munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)" o al comodante stesso, se persona fisica;
- pagamento di 16 euro, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- pagamento di 9 euro per ogni veicolo interessato, a titolo di diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001;
- presentazione dell'istanza, utilizzando l'apposito modello (allegato B/1 della citata circolare 15513) da parte del comodante, per la dovuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei veicoli, completa delle attestazioni di versamento di cui sopra.

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni e, a fronte

di tale istanza, viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione negli Archivi Nazionali dei Veicoli relativamente alle informazioni contenute nell'atto di notorietà presentato.

Ricevuta che, sottolinea la circolare in esame, NON è prescritto che, per la regolare circolazione, sia obbligatoriamente da tenere a bordo del veicolo.


In conclusione, la sanzione non potrà essere effettuata su strada ma solo a tavolino? Quello che più ci preoccupa però, è dimostrare in che modo il comodato sia inferiore ai trenta giorni ovvero, se superiore ai trenta giorni, che sia iniziato prima del 3 novembre 2014.

L'unica soluzione percorribile sarà assegnare data certa a tutti i comodati in essere e scadenzarsi tale, ennesimo, adempimento a carico del datore di lavoro per i futuri comodati!

Adempimento, lo ricordiamo ancora, a carico dell'avente causa al quale rimangono in carico anche le spese della pratica e gli oneri accessori per complessivi 25 euro.

Che in caso di acollo, magnanimo, da parte del datore di lavoro, non vorremmo si trasformassero in fringe benefit per il dipendente ed ulteriore fonte d'imposizione da parte dello stato.

Paola Chiadò Puli, CdL in Torino



#L'ERA DELLA PROSSIMITÀ

Giunti al quarto numero di 'Obiettivo CDL' ed essendosi appena tenuta l'annuale assemblea degli iscritti dell'Ordine di Torino, il Sindacato ANCL UP di Torino si rimette nuovamente in discussione nel tentativo di ricompattare la Categoria per continuare a farci valere in Piemonte e nel resto d'Italia. E quale argomento migliore se non discutere dell'utilità o meno di superare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori?

Il dibattito sarà estremamente ed immotivatamente aspro, i problemi dell'Italia non partono da qui ma da una profonda crisi di liquidità delle aziende italiane messe in ginocchio dagli istituti creditizi e da una normativa fiscale che obbliga a versare l'IVA su fatture emesse ma non ancora pagate, dal meccanismo degli acconti d'imposta, da costi eccessivi dell'apparato politico accompagnati da scarsi risultati di efficienza della pubblica amministrazione, da un sistema scolastico che non si è mai aggiornato ai mutamenti della società e del mercato del lavoro.

Un significativo segnale di riformismo deve partire anche dalla nostra categoria e, quindi, in questo numero procederemo dando spazio ai praticanti. A loro dedichiamo una nuova rubrica intitolata rendendo omaggio alla prima parte di una celeberrima frase di Abraham Lincoln, convinti che la seconda parte, ossia '... è che arriva un giorno alla volta', si attagli ancora maggiormente all'universo dei futuri colleghi.

In particolare vogliamo iniziare con un praticante che ho avuto la fortuna di incontrare durante una delle mie docenze. Quelle stesse docenze del sabato mattina organizzate e pensate non per sovrapporci alle lezioni istituite all'Ordine, ma per fornire un taglio più pratico alle materie che i praticanti già conoscono, con l'intento principale di contribuire ad una felice riuscita dell'esame di abilitazione già al primo tentativo e ridurre drasticamente le distanze tra chi non è ancora abilitato e chi invece è abilitato da tempo: docenze gratuite, grazie all'ausilio di Colleghi volontari, che sacrificano parte del loro, seppur minimo, tempo libero.

Quello concluso è stato il quarto anno di proposta ed ha segnato un tangibile passo avanti sia nell'organizzazione, sia nel numero di partecipanti, i quali ritengo abbiano apprezzato il nostro intento di far capire alle nuove generazioni che il Sindacato ANCL serve per dar loro spazi dove poter esprimere la loro voglia di crescita professionale, assegnando prevalenza non all'individualità ma alla visione d'insieme ed il confronto.

Chiudo auspicando che l'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Torino, come da invito del nostro Presidente Marco Operti, possa unirsi nell'organizzazione e nel supporto all'iniziativa.

Massimiliano Gerardi, Cdl in Pinerolo (TO)

A distanza di circa sei mesi dal c.d. Decreto Poletti, l'Esecutivo è ritornato ad occuparsi di riforma del lavoro, con l'intento di scrivere il secondo atto del famoso – per alcuni, famigerato per altri – **Jobs Act**.

Il dibattito politico sul tema si è presto trasformato in una legge delega che è, nei giorni in cui vengono scritte queste righe, al vaglio del Senato. Il ddl tocca questioni tanto delicate quanto diverse: dal riassetto delle tipologie contrattuali al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, dalla razionalizzazione dell'attività ispettiva alla revisione degli ammortizzatori sociali in chiave universalistica.

Tuttavia, a fare ancora una volta la parte del leone, sin da quando si è ipotizzato di introdurre il contratto a tutele crescenti, è il dibattito intorno all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori; norma, quest'ultima, oggetto di una ormai storica contrapposizione tra coloro che la elevano a baluardo della tutela dei diritti dei lavoratori dalle improprie ingerenze della controparte datoriale e coloro che la connotano quale mero tabù ideologico, reo di scoraggiare gli investimenti produttivi nel nostro Paese.

Da ultimo, il legislatore del 2012 è intervenuto sulla disposizione di legge in esame ampliando il campo della tutela obbligatoria a discapito di quella reale. L'attuale formulazione dell'art. 18, infatti, prevede il reintegro solo in caso di licenziamento nullo, ossia discriminatorio ovvero intimato in concomitanza

TENTATIVI DI SUPERAMENTO DELL'ART. 18

con la maternità o il matrimonio, e illegittimo, limitatamente alle fattispecie più gravi: mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nell'ambito del c.d. licenziamento disciplinare, ovvero palese infondatezza delle ragioni di carattere economico addotte a base dell'interruzione del rapporto di lavoro (c.d. licenziamento per motivi economici). Spetta al giudice, pertanto, valutare l'effettiva sussistenza del fatto contestato onde ha tratto origine il licenziamento e ponderarne la gravità, secondo il principio di proporzionalità e sulla base di una *ratio* che assegna al giudice un primario ruolo di arbitro nelle controversie in materia di licenziamento, soprattutto di carattere disciplinare, confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione con la sentenza n. 10337 del 21 giugno 2012. L'impianto normativo realizzato dalla Riforma Fornero, che oggi l'Esecutivo non nasconde di voler organicamente superare, era già stato tuttavia oggetto, seppur indirettamente, di un tentativo di profonda revisione da parte del quarto governo Berlusconi con il d.l. n. 138/2011. L'art. 8 del suddetto decreto, salutato come una nuova era, introduceva la possibilità per il contratto collettivo di secondo livello, che sia sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario, non solo di espletare efficacia *erga omnes*, ma anche di derogare tanto il contratto di categoria quanto la legge. Il punto e) del secondo comma dell'art. 8 prevede espressamente che gli accordi col-

lettivi decentrati possano disciplinare le «conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro», fatta eccezione per i casi di nullità del licenziamento.

Tralasciando i profili di dubbia legittimità costituzionale sui quali la dottrina ha manifestato in più occasioni tutta la sua perplessità, pare evidente che l'intento del legislatore sia stato, in questa circostanza, quello di attribuire al secondo livello di contrattazione la funzione di disciplinare un'ampia serie di rilevanti materie inerenti tanto l'organizzazione del lavoro e della produzione, quanto la disciplina del rapporto di lavoro, la cui regolamentazione è stata tradizionalmente attribuita alla legislazione statale e al CCNL. Tuttavia, il fatto che il dettato della norma attribuisca alla contrattazione articolata la possibilità di derogare la legge in un ambito tanto delicato quale quello del licenziamento, certamente persegue da un lato l'obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare gli attori sociali, ma dall'altro rischia in parte di fomentare il predominio degli impari rapporti di forza tra le parti nelle singole imprese.

Ciò premesso, si evince agevolmente come vi sia già stato a distanza di oltre tre anni dall'attuale dibattito sull'articolo 18, un tentativo di superarlo attraverso la contrattazione collettiva di prossimità, tentativo tuttavia rivelatosi fallimentare. Infatti, va rilevato che casi eclatanti di puntuale applicazione della disposizione di legge non si sono verificati

almeno sino ad oggi; un autorevole giuslavorista come Franco Liso sosteneva nel 2012 che la ragione di ciò sia da rintracciare nell'incompetenza del legislatore che ha partorito un testo di legge ambiguo e di difficile interpretazione giurisprudenziale: l'eventuale contenzioso giudiziario, che potrebbe sorgere in seguito ad una fedele applicazione della norma, agisce quindi da deterrente. D'altronde, ciò che i detrattori dell'articolo 18 hanno da sempre osteggiato con maggior vigore, è proprio la circostanza nella quale la legge costringe le controparti a rimettersi alla discrezionalità del giudice, come nel caso della pronuncia giurisprudenziale sull'eventuale reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Infine, a parere di chi scrive, vi è un'altra ragione che non ha permesso di addivenire alla stipula di contratti aziendali che deroghino la disciplina in materia di licenziamento: il contratto di secondo livello presume l'accordo e la collaborazione con e tra le organizzazioni sindacali, le quali dimostrano invece di essere profondamente divise sulle alternative formulazioni da attribuire all'attuale impianto legislativo.

Mattia Galli, praticante CdL

#NOTTE MAGICA PER ANCLISTI D.O.C.

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI Cherasco, venerdì 18 luglio 2014

In analogia al Giro d'Italia che per la prima tappa si riserva sovente l'estero, nell'edizione 2014 in Irlanda, o la nostra azienda maggiore che ammaina bandiera e sposta la sede legale in Olanda, anche l'U.P. ANCL di Torino si è concessa una sortita fuori dai confini provinciali, in occasione dell'appuntamento riguardante l'assemblea annuale. Anello di congiunzione tra Langhe e Roero, la fulgida cittadina di Cherasco ha ospitato i consulenti del lavoro di provata fede anclista: di provincia fa Cuneo, non proprio una Shangri-La di questi tempi, ma pazienza!

Certo che raggiungere Cherasco da Torino, attraverso la strada 'Reale', significa sottoporsi ad un turbinio di rotonde su una strada peraltro lunga e diritta, come cantava Guccini, ed il sole che batte in testa in questa estate meteorologicamente avvicinata.

Quando però si entra nei locali del 'Museo della magia' – vedi box a lato – vieni catapultato velocissimamente in un'altra dimensione dove la mascotte Hocus Pocus tenta già di rapirti per condurti in un universo mixato tra favole e realtà. Siccome resisti più per frustrazione che convinzione, approdi in una sala che in verità è un teatrino, una bomboniera di 50 posti con giacche da prestigiatore appese alle pareti: infatti don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, posizionato in fondo al locale, ci osserva come fossimo pesci in acquario.

Non si può certo almanaccare di assemblea nutrita forse perché, in categoria tutta, sopravvive l'insana passione all'autolesionismo spinto che tocca livelli apicali nelle sovrapposizioni di eventi rilevanti, quand'anche esondano nell'happy end gioioso: andrà decisamente meglio qualche ora più tardi, quando si tratterà di manovrar simultaneamente mascelle, ma andiamo con ordine, con la 'o' minuscola, naturalmente.

Presieduta dal consigliere anziano, il collega Giuseppe Giusio, alle 17.00 iniziano i lavori. Detto fuori dai denti è un resoconto da incubo metropolitano quello del Presidente in carica Marco Operti, che nella sua relazione ha tratteggiato i suoi primi dieci mesi intensi alla guida dell'U.P. di Torino, quasi da giovane Alboino, il re dei longobardi dagli inizi complicati prima della consacrazione. Gli

18 luglio 2014



Museo della Magia



C'è riunione al consiglio provinciale dell'illusione: indovinate chi sono i due consiglieri



Indovinate anche qui chi sono ... aiutino: non si tratta di Aldo, Giovanni e Giacomo

iscritti, anche quelli poco attenti alle vicende interne, devono essere consci che credere nelle proprie idee e non mediarle è costato l'isolamento sia in lande limitrofe che in orizzonti più ampi. Nelle ombre che si susseguono s'incontrano anche delle luci confortanti fra cui i consensi ottenuti dal corso praticanti preparatorio all'esame di stato, la convegnistica in sede mirata allo scambio professionale ed infine, anche se pare odioso citarsi addosso, l'attenzione – e ci limitiamo a quella – con cui è letta questa pubblicazione soprattutto in luoghi d'evangelizzazione discordi.

Si apre il dibattito ed intervengono quindi il vice Presidente dell'U.P., il collega Massimo Laiolo, che sottolinea l'importanza della suddivisione degli incarichi in Consiglio, il consigliere Filippo Carrozzo relativamente ad una panoramica comparativa

delle altre U.P. sul territorio nazionale, il consigliere Luigino Zanella che in qualità di ex – Presidente dell'U.P. stessa, rammenta le conseguenze dell'avvenuta mutazione dei rapporti in soggetti appartenenti allo stesso sindacato all'interno del C.P.O. di Torino.

Si passa poi al segmento d'estrazione contabile, illustrato dal tesoriere, il collega Michele Giannone a cui fa seguito la relazione del Presidente dei Revisori, la collega Graziella Pagella, ad attestare numeri sostanzialmente ancora in linea, nonostante lo sforzo economico in ambito editoriale, e pertanto, sia a livello consuntivo 2013 e preventivo 2015, approvati all'unanimità.

Al termine dei lavori don Silvio può finalmente deliziarci tra bocche della verità, teste parlanti che ti seguono ovunque, specchi rotanti, mani morte in azione e giardini

Momento di apprendistato professionalizzante per maghi.



incantati: il divertimento unico dello spirito si trasforma in godimento unico del palato quanto ci accomodiamo a tavola ad onorare la superba cucina di queste parti, che resusciterebbe un morto. E, non i morti ma, quelli in momentanea aspettativa dal cosciente si sono materializzati per davvero nel dopo cena, grazie ad Elio De Grandi in arte Mago Alexander che ha fornito una tangibile prova della sue capacità di mentalista, esperto in tecniche psicologiche, linguaggio del corpo, mnemotecnica ed ipnosi.

Ma è scoccata la mezzanotte, l'ora da cui anche gli atei incominciano a credere in un Dio fatto su misura per loro ...

Cristiano Druetta, CdL in Rivalta (TO)



Panoramica mangereccia: a sinistra si scorge il mago Alexander che però, per far sparire il cibo dal piatto, a tavola ha usato la nostra stessa tecnica!



**LE FAJITAS DI REVOLUCION
INIMITABILI !
DA ORMAI 15 ANNI
LA CUCINA DEL MESSICO
DI ALEJANDRINA ZAVALA**

REVOLUCION
Ristorante
di
Alejandrina Zavala
RISTORANTE - TACQUERIA
C.SO CASALE, 104/B TORINO - 0119500073

REVOLUCION
PLAZA
PRANZO - CENA - TACQUERIA
P.ZZA VITTORIO, 10 TORINO - 0119500048

Museo della Magia




Indirizzi e contatti

MUSEO DELLA MAGIA
via Cavour n° 33/35 – Cherasco (CN)
tel. 01721908030
www.museodellamagia.it

FONDAZIONE MAGO SALES ONLUS, via Bio-
letto 20, 10098 Rivoli (TO)
Tel.: 011 95 38 353 – 335 47 37 84,
info@sales.it - www.sales.it

Per offerte:

POSTA = C/C 42520288
IBAN: IT 73 X 03069 30530 100000061253



È il 31 gennaio 2014 e don Silvio incontra papa Francesco, perorando la petizione in cui si chiede che Don Bosco sia ufficialmente proclamato dalla Chiesa cattolica protettore dei prestigiatori e dei giocolieri, attività in cui il Santo di Castelnuovo d'Asti si diletta sin da ragazzo: poi passò direttamente ai miracoli ...

In un vecchio asilo situato al centro di Cherasco, ristrutturato e adeguato, nasce la struttura museale che da origine al **Museo della Magia**, il più rilevante sito italiano dedicato alla magia e all'illusionismo. Attraverso le sue sale i visitatori potranno scoprirne la storia, gli strumenti e i protagonisti della più affascinante ed antica forma di spettacolo esistente.

Il complesso è articolato in quattro locali tematici allestiti scenograficamente, un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, una biblioteca interamente dedicata al tema della magia che dispone di oltre 18.000 volumi consultabili per motivi di studio e ricerca.

Il percorso guidato rappresenta un vero e proprio viaggio fantastico in cui bambini e adulti vengono coinvolti attivamente in un contesto fiabesco e dove la proverbiale avvertenza “non toccare” può essere momentaneamente accantonata per sperimentare e scoprire. Tra le sale composte ci si lascia trasportare in una avventura immaginaria che si sviluppa dagli albori della magia e dell'illusionismo, illustrando i principali strumenti dei maghi, le diverse forme dello spettacolo magico e i legami della magia con il mondo dell'occulto.

Una creatura architettonica ottocentesca riflessa in un nome ed un cognome: Don Silvio Mantelli, meglio conosciuto come Mago Sales, che nel corso degli anni e in ogni angolo di mondo ha collezionato materiale e oggetti appartenenti ai grandi maghi della storia. E di un'altra Storia, quella mondiale, durante le sue peregrinazioni nei cinque continenti, dove ha regalato ai bambini che subiscono e soffrono le tragedie della guerra e della miseria un momento di serenità e sorriso, ne ha incrociato alcuni protagonisti, donando una bacchetta magica a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI e recentemente incontrando, in occasione della festa liturgica di don Bosco, come da supporto fotografico, papa Francesco concelebrando messa nella cappella di Santa Marta.

Se vi capita di transitare da quelle parti fate una deviazione: in 13000 vi hanno già preceduto durante il primo anno di apertura e nessuno, crediamo, sia rimasto indifferente dinanzi al parroco con il cappello a cilindro!

#ADDIO PRIMAVERA!

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI Torino, lunedì 29 settembre 2014

ALLE PAGINE DEDICATE ALL'ASSEMBLEA DEL NOSTRO SINDACATO FACCIAMO SEGUIRE QUELLE, IN VERITÀ UN PO' CONSAPEVOLMENTE USURPATE, CONSACRATE ALL'ASSEMBLEA DELL'ORDINE. SIAMO DEL RESTO CERTI CHE, COME CONSUEVUDINE, SUL NUMERO DE 'L'ORDINE INFORMA' CHE VERRÀ PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO, TROVERETE UN RESOCONTO AMPIO E DETTAGLIATO DELL'AVVENIMENTO CHE, PER ANTONOMASIA, NEL BENE E NEL MALE, COSTITUISCE LA CASSA DI RISONANZA DELL'OPERATO DEL CONSIGLIO. QUELLE CHE VI ACCINGETE A LEGGERE SONO INVECE FERITE NON CICATRIZZATE.

Potremo cominciare dal fondo, cioè da quella che è sembrata una serata allegra a tavola. In effetti non lo è stata affatto neanche quella ma, nella caliginosa memoria collettiva, la cena verrà rimembrata come tale perché nel pomeriggio i commensali erano stati ad un funerale.

Che il CPO di Torino non fosse più quello del triennio precedente, un Consiglio fatto di cemento che poneva la compattezza in cima alla sua catena alimentare, lo sapevano anche i sassi del cortile di Palazzo Paesana: la primavera che aveva caratterizzato la gestione 2010 - 2013, intesa come l'identificazione di un periodo di fioritura d'iniziativa professionali, politiche e anche culturali, in netto distacco con le monotone consiliazioni precedenti, era terminata da un pezzo e l'assemblea ne è stata solamente l'elaborazione del lutto.

Naturalmente occorre domandarsi le ragioni di quanto è accaduto e sta accadendo. **È sin troppo semplice addossare esclusivamente le responsabilità al comandante in capo, cioè il Presidente in carica del CPO sulla cui infelice relazione nelle pagine successive troverete le controdeduzioni del collega Luisigino Zanella.** Perché se resta indubbio che, da amante e conoscitore del gioco più bello del mondo

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio provinciale di Torino
Ente di diritto pubblico
Via della consolata, 1/bis - 10122 TORINO
Tel. 011/5216426 - Fax: 011/5216363
E-mail: segreteria@cdltorino.it

FONDAZIONE STUDI
Consulenti del Lavoro - Torino
Via Biigny, 4/C - 10122 TORINO
Tel. 011/43544142 - Fax: 011/5216363

In occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti, il Consiglio Provinciale di Torino organizza un Convegno

In collaborazione con

presso
Ristorante del Borgo Medievale di Gerla 1927
(ex Ristorante San Giorgio)
Viale Enrico Millo, n. 6 - Parco del Valentino - Torino

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2014

PROGRAMMA:
Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Ore 14.30 Inizio lavori

CIG IN DEROGA
NUOVE REGOLE GESTIONALI
Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014
Giovanni Marcantonio - Consigliere Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Torino

NUOVA DISCIPLINA DELLA CIG IN DEROGA
REGIONE PIEMONTE
Giuliana Fenu - Vice Direttore Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Regione Piemonte

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE
Inps circolare n. 100 del 2 settembre 2014
Luisella Fassino - Consigliere Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Torino

Ore 16.30 Assemblea Ordinaria degli Iscritti
Ore 19.30 Aperitivo
Ore 20.30 Cena con intrattenimento cabarettistico

Sono stati invitati Autorità locali e Funzionari degli Enti Pubblici

Per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea saranno riconosciuti n° 4 crediti formativi nelle materie di **Ordinamento Professionale e Codice Deontologico** (ex artt. 3 e 16 del Regolamento FCO).
Si invitano i Colleghi ad aderire all'evento collegandosi al sito www.teleconsul.it
Per l'accreditamento è necessario presentarsi al banco di accettazione muniti della mail di conferma dell'avvenuta prenotazione e del **teserino di riconoscimento DUJ**.

Via della Consolata 1/bis 10122 - Torino PI 80092690017 tel. 011-5216426 fax. 011.5216363 www.cdltorino.it

il collega Cristoforo Re apprezzerà - almeno letterariamente - l'accostamento a Osvaldo Soriano, quel giorno il Presidente era talmente giù di forma che *'non avrebbe infilato un gol nemmeno nell'arcobaleno'*, le richiamate responsabilità della notte infinita in cui si è precipitati e dove non si vede fine, sono da ricercare in una serie di circostanze concatenate ed il malessere è ben più profondo da reclamare una risposta che non scivoli nel vuoto dell'effimero.

In particolare sono spiegazioni che dobbiamo a quei colleghi che, poco avvezzi alle frequentazioni dell'Ordine come, piaccia o meno e fatto salvo l'assolvimento della formazione continua, è pieno diritto di ogni iscritto, si sono sorbiti un ora e mezza buona di stilette e affondi a loro apparsi incomprensibili.

Intendiamoci, e vale per chi evoca inutili scenari da baruffe chiozzotte: va da sé che i bambini dell'Africa subsahariana, che rimandano ad immagini sfiguranti dalla pancia gonfia e nulla dentro, siano una problematica maggiore ma ci troviamo all'assemblea di un Consiglio Provinciale dei consulenti del lavoro, non alla FAO, ed è di quanto succede in via della Consolata e dintorni che bisogna parlare.

Perciò facciamo un salto all'indietro e torniamo ai propositi Presidenzial-

Zoom sulla sala: sullo sfondo colleghi che puntellano le vetrate ...



Non è il tavolo degli sposi, eh ...



li post-elezioni fra cui risaltava la ferma volontà di proporre la candidatura di un collega facente parte del CPO di Torino, oltre un quarto di secolo il mai troppo compianto Marcello Carignola, all'interno del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Desiderio assolutamente legittimo viepiù considerando le indiscutibili capacità professionali del soggetto che, sin da subito ed al netto di qualche 'io' di troppo, sembrava il più idoneo per la 'missione' e ci riferiamo al collega Giovanni Marcantonio.

Si può facilmente comprendere come per raggiungere l'obiettivo prefissato si adottino degli atteggiamenti certo non aggressivi alla

politica promossa dal Consiglio Nazionale, soprattutto se quest'ultimo dispone della miglior massima dirigente di mai per quanto concerne l'ammirevole tenacia e la coinvolgente passione con cui persegue la promozione e la diffusione della professione ad ogni livello, seppur favorita, si dica per obiettività rispetto ai suoi predecessori, dalle opportunità divulgative generate dal progresso tecnologico e la rivoluzione informatica.

Però, quando ai CPO non giungono riscontri e quest'ultimi vantano professionisti che già per caratteristiche peculiari della loro attività sono temprati per attitudine ad affrontare la prima linea dell'emergenza lavoro

senza mai dimenticare la negoziazione ed il dialogo, è fisiologico che ci siano autonome teste pensanti che non accettino che si faccia cadere nell'oblio ogni refo di dialettica democratica, ogni proposizione di confronto che dovrebbe alimentare ed arricchire la discussione. Segnare a dito e trascurare le proposte di colleghi che hanno l'ardire di non allinearsi, preferendo lavorare comunque con intenti collaborativi dalle province dell'impero è una scelta profondamente erronea.

Esagerazioni? No, gli individui manifestano da sempre la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera empatica, quindi è del tutto naturale coltivare contatti privati che travalicano i rapporti professionali e nessuno si scandalizza. Ognuno si rapporta personalmente per l'appunto con chi meglio crede ma il lavoro di gruppo, orientato a raggiungere un obiettivo comune di categoria, è altra cosa al pari dei canali istituzionali ed è l'ascolto delle minoranze che rende grande ed impermeabile una democrazia. Quindi ignorare preventivamente dei colleghi, anteposendo presunti istinti distruttivi segnatamente d'individui facenti parti di quella che in tempi truci e fortunatamente superati si sarebbe definita una 'ala dura', nella fattispecie dell'U.P. ANCL di Torino, significa la rinuncia a delle risorse che possono apportare un contributo prezioso alla professione e, in un

Belvedere logistico ed icastico, a parte il bianconero di Claudia ...



periodo storico così pesante, l'intera comunità dei consulenti del lavoro non se lo può proprio permettere.

A coloro che desiderano una dimostrazione tangibile rimandiamo alla vicenda della liquidazione parcelle, si veda l'approfondimento di pagina 36, dove, ci piace pensare, anche la cocciutaggine e la caparbia tutta torinese della nostra Commissione, e solo di quella purtroppo, ha indotto il CNO ad esprimersi, a prescindere dal deludente esito finale, dopo sei mesi di latitanze e procrastinamenti.

In ultimo, per completare lo scenario delle varie realtà che compongono lo scenario provinciale, tocca sfiorare l'Associazione Giovani Cdl locale. Rileggendo gli appunti dell'evento, che comunque celebra annualmente la professione, non vi è alcun loro apporto al dibattito sviluppatosi. Non pervenuti, esattamente come il refrain sulla temperatura atmosferica di Potenza: lieti di essere smentiti in futuro con i fatti pragmatici ma l'immagine esteriore dell'Associazione trasmessa all'assemblea non è benevola perché diventa sconsolatamente d'obbligo supporre che non abbiano nulla da dire e proporre. Ed allora, in ambito di partecipazione attiva, come si giustifica un passo di pagina 28 dell'ultimo numero de 'L'Ordine informa' dove un loro arguto componente si permette d'evocare negativamente l'assenza di una parte

del CPO di Torino al Festival del Lavoro di Fiuggi? Il giovin estensore (che scrive da esperto botanico, vedi 'Tesoriera Fassino', sic ...) si è mai chiesto invece cosa hanno fatto in questi anni quei consiglieri bacchettati per l'assenza in terra ciociara? Per esempio, per quanto riguarda il vostro scrivano, anni di asseverazione parcelle in completa solitudine soccorrendo i colleghi nella stesura, iniziative editoriali partendo da zero formando una redazione di giovani, docenze al corso praticanti, sempre a servizio della categoria senza mai rivendicare, oltreché poltrone, non solo un rimborso ma neanche un voucher per il parcheggio e imbarazzanti gettoni di presenza? Vale anche, con incarichi differenti si capisce, per i colleghi Graziella Pagella, Luigino Zanella e, quand'anche di recente nomina, Roberto Pizziconi: perciò non è preferibile documentarsi prima di addurre corbellerie?

Siamo giunti in fondo e, a differenza di come abbiamo iniziato, desideriamo terminare propositivamente. È vero che non veder riconosciuti il proprio operato demotiva sempre ed incattivisce sovente ma nessuno esce innocente dalle umane piccolezze quando le stampelle diventano l'unico modo per andare avanti. Allora, scomodando Platone che sosteneva come *"possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio, la vera tragedia della vita*

è quando un uomo ha paura della luce", vogliamo concludere cooptando il messaggio del pensatore greco, rammentando che non è tollerabile cercare solo approdi protettivi, evitando il confronto che invece occorre perseguire ad ogni costo coinvolgendo anche gli spiriti più inquieti.

Walter Peirone, Cdl in Torino

#CERCASI PRESIDENTE SPERANZOSAMENTE

Mai prima d'ora s'era ascoltata una relazione del Presidente di un organo collegiale elettivo come quella che gli iscritti al CPO di Torino hanno sentito leggere il 29 settembre 2014. Neppure il Presidente della più stramba organizzazione, alterato da un contesto divenuto lui insopportabile, aveva mai esasperato a tal punto il rapporto tra e con i componenti del suo consiglio.

Quella che avrebbe dovuto essere la relazione conclusiva dell'esercizio passato, destinata a fornire il bilancio tra i propositi e le azioni concluse, s'è trasformata nello sfogo del proprio malessere, in gran parte causato dalle proprie azioni, errori, nonché mancate aspettative.

Analizziamo l'accaduto: fin dalle premesse ci si poteva rendere conto che si stavano scegliendo percorsi atipici in quanto, all'apertura dei lavori assembleari, il presidente Re ha chiesto di spostare in coda, modificando di fatto la scaletta dell'Ordine del Giorno, il punto 2) "Relazione del Presidente".

In molti si sono domandati quali che fossero le motivazioni, ma, pur con qualche dubbio, sulla fiducia, s'è assecondata la richiesta.

Tralasciamo quindi lo sviluppo e i commenti relativi agli altri punti all'o.d.g. che si sono susseguiti senza alcun intoppo, evidenziando solo che, sia dalla relazione del Tesoriere, sia da quella del Presidente del collegio dei Revisori, particolarmente dettagliate ed esaustive rispetto a quelle di altre annate, sono emerse situazioni di particolare interesse quali:

- l'enorme tesoretto accantonato dall'Ordine nel corso degli ultimi anni, quasi 400.000 euro al 31 dicembre 2013 di cui poco meno di 300.000 euro immediatamente disponibili;
- la riduzione delle quote d'iscrizione, anche se non strutturale, ma limitata all'esercizio 2015, frutto delle sollecitazioni dell'ANCL, UP di Torino, e sostenuta principalmente dai Consiglieri di nuova nomina.

Entrambe buone notizie che svelano però una non ottimale gestione finanziaria dell'Ordine, in quanto, forse, si sarebbe dovuto intervenire già da molto tempo.

L'accumulo delle somme di cui sopra non può quindi essere semplicemente giustificato dall'attenta e parsimoniosa gestione delle quote incassate e dalla proficua azione di ricerca di altre fonti d'entrata, quali: i proventi dalla certificazione dei contratti, il finanziamento delle iniziative dell'Ordine, le rimesse di benefattori e sponsor, bensì da una palese inerzia sui dettami normativi e, su tutto questo, il Presidente ne è ampiamente responsabile.

Altro ci sarebbe da dire ma accontentiamoci del risultato conseguito e ricordiamoci che, anche questo, è frutto del lavoro, non apprezzato dal Presidente, dei Consiglieri in carica, da lui tanto denigrati.

Passiamo quindi all'analisi della citata relazione.

Superati i doverosi saluti, il Presidente esordisce anticipando che la sua relazione "sarà diversa" e "sconcertante" rispetto a "tutte quelle che

avete sino ad ora sentito", invitando nel contempo i presenti a non tener conto di "qualsiasi illazione sia giunta alle vostre orecchie".

Era dunque cosciente d'entrare in una terra di nessuno, fuori dai tipici confini del dialogo e del dibattito assembleare con l'aggravante che, anziché chiarire e sopire eventuali illazioni, non note agli astanti, saltava l'ostacolo, non conosciuto ai più, per sgranare il rosario del suo malcontento.

A questo punto la dichiarazione ad effetto: "questa sarà l'ultima assemblea a cui parteciperò come Presidente". Si perché Bach insegna, alla toccata segue sempre la fuga. Ma questa è una fuga con dichiarazione di ritorno in quanto il Presidente non ha intenzione di mollare completamente il Consiglio, solo la Presidenza, avendo ormai ottenuto tutto ciò che, rispetto alle sue aspettative d'inizio mandato, è riuscito a soddisfare: l'elezione al Consiglio Nazionale del collega Giovanni Marcantonio, peraltro sperata e sostenuta dal 100% dei consiglieri (vedere punto 16 del verbale di consiglio in seduta riservata del 19 maggio 2014).

C'è da chiedersi, perché l'argomento "nomina candidati e delegati" sia stato trattato in seduta riservata anziché in seduta pubblica? Perché non è stata rispettata la norma che prevede, in queste situazioni, il voto segreto ed è stato imposto il voto palese, con preventiva dichiarazione individuale? Domandatelo al Presidente.

Il ritorno, ci è stato anticipato, sarà in qualità di semplice consigliere. Un po' come, e qui copio lo stile inequi-

vocabile del collega Walter Peirone, nonché gli esempi tipici del nostro Presidente -allenatore, se Prandelli, conclusa ingloriosamente anzitempo la carriera di C.T. della nazionale restasse in Federcalcio da osservatore.

La relazione entra quindi nel dettaglio e chiarisce lo sforzo profuso dal presidente al fine di convincere *"tutti i Consigli Provinciali del Piemonte e quello della Valle d'Aosta"* sulla bontà del suo obiettivo di *"portare"* il collega Marcantonio *"nel prossimo Consiglio Nazionale"*. Non precisa però d'aver fatto tutto ciò al di fuori del Consiglio Provinciale, coinvolto sull'argomento solo a posteriori e senza aver mai condiviso il suo obiettivo con l'ANCL UP di Torino, importantissima compagine, se si pensa che la lista nella quale è entrato il candidato è quella dell'ANCL. L'esclusione sarà forse stata dettata dal fatto che già stava trattando con i Presidenti delle altre province del Piemonte e della Valle d'Aosta, sia dei CPO sia delle UP ANCL? Non lo sappiamo. Una cosa è certa. Le conseguenze di queste azioni hanno scatenato una guerra intestina all'ANCL Regionale che ha portato all'estromissione del presidente ANCL Regionale e ad una serie di ricorsi e controricorsi di cui non se ne vede la fine. E tutto per aver scelto percorsi atipici che hanno fortemente indebolito la posizione dell'UP di Torino sia a livello regionale sia a livello nazionale.

Cui prodest?

Non merita commento la frase scaramantica citata dal presidente, *"se il diavolo non ci metterà la coda"*,

poiché il collega Marcantonio, non rischia nulla. La sua elezione è automatica, in quanto inserito nell'unica lista che è composta da un numero di candidati corrispondente al numero dei consiglieri che compongono il Consiglio Nazionale. Non chiediamoci a cosa serve andarli a votare. Sarebbe sufficiente la presenza di una decina di colleghi scelti a caso, tra tutti gli iscritti italiani, sufficienti al disbrigo delle pratiche burocratiche. Peccato che un'altra occasione per l'esercizio della democrazia sia stata perduta.

Casa dire poi sulla battuta *"Purtroppo, se abbandonassi anche come consigliere in questo momento lasciare una situazione di grave rottura all'interno del consiglio."*?

Nulla. Dimostra solo che il Presidente non è conscio d'essere anch'egli, in gran parte, responsabile della grave rottura.

Se ne vada allora, si goda la raggiunta quiescenza nella lacustre Sirmione e lasci ai Consiglieri il *"gravoso incarico di proseguire una attività rivolta all'interesse della fede pubblica attraverso il miglioramento etico e professionale della Categoria."*

Tralascio la citazione latina e ricordo al presidente che gran parte della "grave rottura" riguarda proprio la sua *"vera squadra"*. Proprio quella *"bellissima squadra"*, che riscaldata dal sole dell'imminente estate 2013 si stava già sciogliendo nel finire del mandato e che, nell'ultima riunione di Consiglio, prima delle elezioni, era ridotta a soli quattro giocatori su otto.

Seguono presunte giustificazioni e

il rinvio alle altrui colpe. Secondo il Presidente, *"tutto è cominciato con le elezioni"* e sul punto non ha torto. Ma proprio lui, eletto nella lista dell'ANCL, ha dapprima condiviso un progetto e un programma elettorale, noto a tutti perché trasmesso prima delle elezioni di luglio 2013, poi affossato e mai portato all'attuazione, in quanto il Presidente aveva i suoi tre personali obiettivi da portare avanti, per i quali s'è impegnato con modalità mai discusse né condivise con il Consiglio.

Che, in occasione delle tornate elettorali ci sia fermento, non stupisce nessuno, ma è dal giorno dell'insediamento che gli eletti iniziano a lavorare, ciascuno con le sue idee, tutti nella presunta certezza di promuovere l'interesse della categoria. I punti di vista possono essere diversi, ma, se davvero l'obiettivo è quello dichiarato, i vantaggi per la categoria non possono non arrivare e questo è certamente il desiderio di tutti gli attuali consiglieri del CPO di Torino.

Forse è proprio l'allenatore che non è riuscito a valorizzare le qualità dei propri giocatori, anzi, con molti suoi comportamenti ha prodotto l'effetto contrario.

Senza scomodare Richelieu e schifato dal prosieguo dell'analisi che ci ha somministrato il Presidente, che potrete probabilmente leggere sul prossimo editoriale della rivista ufficiale del CPO, passerei oltre. Prima però, in merito alla rivista, è opportuno chiarire che, grazie alle richieste avanzate dai Consiglieri nuovi eletti, previo attento approfondimento fatto sulla contabilità, è emerso che la stessa è economica-

mente passiva. Alla faccia delle dichiarazioni del Presidente che nella precedente assemblea annuale del 2 luglio 2013, proprio per quanto riguardava l'aspetto finanziario ed economico della rivista "Ordine Informa", dichiarava: *"la sua gestione non solo non risulta onerosa ma, persino in attivo"*. Falso. La gestione economica della rivista, ancorché strategica secondo la maggioranza dei Consiglieri, era, ed è, fortemente deficitaria.

Parlerei invece delle *"lungaggini e polemiche"*, dei *"cavilli"* e dei *"dibattiti processuali"* citati dal Presidente. Cosa pretende. Supina e incondizionata accettazione del volere altrui? Mai in Consiglio si è acceso il dibattito quando le scelte avevano come oggetto gli interessi dell'universalità degli iscritti. Molto e aspramente si è dibattuto quando l'oggetto della decisione riguardava scelte di parte non condivise dalla minoranza. Ma questo è proprio lo scopo precipuo del dibattito democratico, caro Presidente e sarebbe opportuno che tu e la tua maggioranza, saggiamente, vi adeguate.

Forse avremmo dovuto tutti tener conto, fin dall'inizio, del volere degli iscritti che, come puntualmente riferisce nella relazione il Presidente, nel seggio elettorale avevano dato il *"maggior numero di preferenze"* al consigliere Walter Peirone, nominando proprio lui, come da prassi consolidata, a capo del consiglio.

Gli errori e le scelte sbagliate si pagano, però si può rimediare.

La soluzione, in alternativa alle dimissioni di tutti i Consiglieri, che porterebbe a nuove elezioni, propo-

sta nel suo intervento in assemblea dal collega Rinaldo Locati, è di spargliare le carte ed è sicuramente una strada percorribile. Prendiamone atto.

Il Presidente non è in grado di *"catalizzare"* il gruppo! Non scarichi su altri questa sua responsabilità. A nulla serve riportare le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nella riunione d'insediamento. Sono tutte positive. Sono i fatti accaduti dopo che hanno messo in difficoltà il CPO, e se siamo stati costretti a *"terminare i lavori all'una di notte avendoli iniziati alle quattordici"* è sicuramente perché nel Consiglio da Re presieduto non è possibile fare altrimenti. Nessuno è così sprovveduto da non capire che se tutto filasse dritto non sarebbe necessario discutere, discutere e discutere ancora, anche se raramente, la minoranza, è riuscita a smuovere il monolitico volere della maggioranza, soprattutto mancando la mediazione dell'allenatore che, anzi, si è spesso schierato facendo valere il peso della sua posizione di vantaggio.

Fermerei qui i commenti sull'analisi della relazione del presidente lasciando l'ultima parte della stessa come spunto per futuri interventi nei quali si potrà approfondire meglio i ruoli e le politiche che detengono l'Ordine e il Sindacato di categoria.

Chiudo elencando, non esaustivamente, alcune delle responsabilità attribuibili al Presidente Cristoforo Re, da altri definito *"personalità scherzosa e talvolta dissacrante avente comportamento inopportuno tale da far degenerare, in taluni casi, gli episodi"*:

- la divulgazione a tutti gli iscritti di fatti e notizie di particolare rilevanza senza preventivo passaggio in consiglio e lo scarso controllo sulle comunicazioni dell'Ordine;
- la pessima gestione della procedura per la candidatura del collega Giovanni Marcantonio al CNO;
- lo spostamento dalla seduta pubblica alla riservata della discussione per la nomina del candidato e dei delegati alle elezioni nazionali con l'imposizione, non regolamentare, del voto palese;
- il totale scostamento sia dalle linee programmatiche pre-elettorali, sia dalla coesione con la lista elettiva di appartenenza;
- la mancata applicazione, da tesoriere prima e da presidente poi, della norma (artt. 14 e 23 della L. 12/1979) che pone limiti alla richiesta delle quote e dei contributi degli iscritti, che non dovevano superare lo strettamente necessario a coprire le spese dell'Ordine;
- il mancato controllo e coordinamento dell'organizzazione dell'assemblea annuale 2014;
- gli interventi fuori dalla collegialità e lo scarico di responsabilità nel caso che ha avuto come esito la conclusione della collaborazione del collega Walter Peirone al coordinamento della rivista dell'Ordine;
- la distorta visione sui ruoli di Ordine e Sindacato riverberati nella sua ferma convinzione *"che l'ANCL deve mettersi al servizio dell'Ordine"*.

Luigino Zanella, CdL in Torino

#Le PARCELLE e L'ANSIA da PRESTAZIONE

Ci tocca nuovamente intervenire sulla tematica afferente il rilascio del parere di congruità riguardante i compensi professionali. Infatti, in data 25 settembre 2014 tramite la circolare 1106, il CNO si è espresso in merito fornendo le indicazioni operative riguardanti l'istanza di asseverazione affinché gli iscritti possano inoltrare l'eventuali richieste ai CPO.

Nello specifico il nostro contributo rivestirà esclusivamente un taglio pratico cioè quello preponderante: quindi, acquisita la determinazione del CNO in premessa al punto 1, peraltro espressa dallo stesso CNO già nella circolare 1103 del 13 marzo 2014, e illustrato l'exkursus normativo nei punti 2 – 3 – 4, **riteniamo soprattutto opportuno focalizzare l'attenzione sui punti 6 – 7 e richiamare successivamente il punto 5 che, di fatto, sono quelli che verranno poi presi in considerazione dai colleghi.**

Punto 6): si evidenzia l'applicazione delle percentuali di scostamento tra valori medi e forbici prendendo inizialmente come base una retribuzione lorda, valevole ai fini del t.f.r., pari a 2.000,00 euro. I succitati 2.000,00 euro, nel calcolo degli ammortizzatori sociali diventano 30.000,00 euro che vengono portati in esempio ad oscillazione, mentre per l'alinea riguardante l'Uni-emens a 10.000,00 euro, quella dell'auto-liquidazione a 50.000,00 euro, quella del 770 a 100.000,00 euro si limitano al calcolo al compenso netto delle forbici ignorando l'oscillazione. **Qualcuno può spiegare il significato di anettere un importo e moltiplicarlo per una percentuale senza seguire una concatenazione logica? Che bisogno c'è di circolarizzare un documento per poi illustrare come abbinare ai riquadri della tabella A, delle percentuali, lo ribadiamo, a quantificazioni del tutto scompaginate l'una dall'altra da sembrare estratte a sorte?** Ma soprattutto, che efficacia possono sfoggiare nell'aiutare l'iscritto a redigere la pratica di richiesta di parere di congruità (per tralasciare le linee guida delle costituenti

Commissioni)? O si teme che un consulente del lavoro abilitato non sappia moltiplicare un importo per un numero da 0,1 a 100 e dividere per quest'ultimo? Pertanto, detto con lo spirito francescano della scorsa occasione, non era preferibile costruire una traccia più plausibile di realtà imprenditoriale, stabilendo anticipatamente un numero medio dei dipendenti, le loro retribuzioni lorde ai fini del computo del t.f.r. e, nell'assegnare la progressione degli adempimenti, garantire una sequenzialità di importi ad emanazione diretta della predetta società in cui i colleghi potessero riconoscersi?

In materia d'adempimenti, segnatamente annuali, un accenno a parte lo meritano i CUD: 'dimenticati' nella stesura del 46/2013, si ci ostina a ripetersi nella circolare, quando invece poteva essere una occasione per rimediare. Invece chi legge queste righe, vantando trascorsi (e futuri) nel tribolato incarico di liquidatore parcelle, si starà già rassegnando alle processioni telefoniche a caccia di delucidazioni.

A chiusa del punto 6) le imperfezioni di calcolo riscontrate:

dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali ed assicurative – riquadro 5, tab. A):

a pagina 7, 'apertura delle posizioni previdenziali ed assicurative: i valore medi della posizione, nello specifico euro 80,00 con forbice: + 60% = euro 128,00 e – 50% = euro 40,00,

sono valori riferiti alla casistica con più di 20



dipendenti ma non vi è indicazione a pagina 7, 'denunce di infortunio, malattia professionale e disoccupazione: i valori medi del compenso, nello specifico euro 40,00 a modello con forbice: + 60% = euro 64,00 e - 50% = euro 20,00,

sono valori riferiti alla casistica con più di 20 dipendenti ma non vi è indicazione

consulenze tecniche di parte: riquadro 8, tab. A)

a pagina 8, il valore medio è costituito dalla percentuale del 5% con aumento fino al 10,75% e riduzione fino al 2,75% sul valore della controversia

in realtà le percentuali di oscillazione nel testo di legge corrispondono in aumento al 11,75% e in riduzione al 2,7%

a pagina 8, - Es. valore della controversia euro 10.000,00 valore medio euro 500,00 con forbice in aumento fino ad euro 1.075,00 e in diminuzione fino ad euro 275,00.

va da sé che i valori di oscillazione indicati sono errati poiché quello in aumento corrisponde ad euro 1175,00 mentre quello in diminuzione corrisponde ad euro 270,00

Si tratta naturalmente di refusi veniali che segnaliamo esclusivamente per mero spirito di servizio.

Punto 7): ma non si era detto che del DM 46/2013, l'articolo 4 ne costituiva la vera 'innovazione'? Dalla circolare apprendiamo invece che, a livello di parcellazione, se il DM può essere considerato il big bang, l'articolo 4 ne rappresenta il buco nero.

Una omissione, a differenza delle sviste precedenti, non ammissibile. Infatti, inframmezzata tra gli allegati dell'istanza da presentare ai CPO ed unitamente alla specifica delle attività svolte dal consulente del lavoro, l'osservanza alla Tabella A, l'eventuale indicazione di maggiorazioni o riduzioni applicate, troviamo il riferimento al predetto articolo 4 - indicazione dei parametri generali: un riga e niente di più. E non si dica che era già stato esaurientemente illustrato al punto 5), perché nella prima alinea del siffatto capoverso si sottintende unicamente all'importanza, difficoltà, complessità e urgenza, ignorando risultati e vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, impegno profuso e pregio dell'opera, indicatori assolutamente equipollenti nel dispositivo di legge a quelli menzionati ed essenziali, se si richiama integralmente l'art. 4 ma associandoli al criterio di maggiorazione. Insomma, si può comprendere come rappresentino situazioni complesse da trasferire sulla pagina scritta, ma non si possono arbitrariamente prescindere soprattutto se l'asseverazione finirà in Tribunale.

Oltre all'avviso della redazione a schema libero riteniamo fosse preferibile da parte del CNO, anche in questa circostanza nell'intento di agevolare i colleghi, proporre almeno un abbozzo schematico che comprendesse un percorso analitico con l'esplicazione di dati introduttivi sulle caratteristiche dell'azienda cliente nell'ambito dell'assistenza professionale e una verifica argomentativa, supportata

se necessario da allegati, comprovanti l'applicazione dei parametri.

Vi assicuriamo che, essendoci cimentati, è necessario sbrigliare la fantasia perché in un tessuto nazionale di microimprese non sempre si verificano eventi che si attagliano ad avvalorare quanto richiesto ed il rischio che la Commissione del CPO dovrà esaminare relazioni ad emulazione di sinossi che sembreranno uscite dalla penna di Ottieri o Rea è tutt'altro che remoto.

Insomma dal quadro generale emerge - a nostro avviso - una conoscenza non adeguatamente approfondita del 'pianeta parcelle' che induce a pensare che chi si è occupato 'operativamente' dei punti 5 - 6 - 7 non ha mai svolto presso un CPO il tormentato incarico del consigliere relatore alla liquidazione. Tutto ciò premesso dobbiamo toccare ancora un altro tasto spiacevole della problematica, anche se a livello indigeno. Nell'occhiello si fa accenno anche alla cocciutaggine e la caparbietà della Commissione di Torino che, logorata da quattro mesi d'immobilismo ed esasperata dall'imbarazzo nel relazionarsi con i colleghi, il 24 luglio 2014 ha trasmesso ai vertici nazionali una 'ipotesi di lavoro' accompagnata da una presentazione in cui si anteponeva: **'ovviamente chi visionerà l'elaborato potrà far di tutto: cucire, tagliare, incollare, correggere, stroncare ... e se, al termine, anche una sola indicazione avrà aiutato i vertici della categoria ad uscire da una situazione di documentale incertezza, saremo lieti del nostro contributo'**.

A fronte di tale disponibilità attendevamo almeno che 'i vertici della categoria' sollecitati avessero l'umiltà del confronto diretto e costruttivo: naturalmente è possibile che qualcuno abbia fatto molto meglio di noi ma siccome a Torino ci pare bizzarra l'eventualità che di proposte di linee guida analoghe, corredate di interazione iscritto, dichiarazione di responsabilità, proiezione soglie e relazione di percorso descrittivo ed analitico ai sensi dell'art. 4 del DM 46/2013, ne siano planati a bizzeffe ad Ostiense, conserviamo la presunzione di credere che un contatto costruttivo avrebbe migliorato un testo che appare insoddisfacente.

Quando poi, nell'occhiello e sempre riferendoci ai lavori di Commissione si aggiunge amaramente 'e solo di quella purtroppo' alludiamo al pressing, non proprio alto ed asfissiante, esercitato dal Presidente del CPO di Torino nelle sedi opportune. L'aggiornamento dello stato dell'arte poi, a fronte della disponibilità per chiarimenti, si è esaurito ad un consigliere settembrino 'stai tranquillo che a Roma stanno scrivendo'. Personalmente (perdonate l'abominevole io), escludendo lo sconforto da rapporti di colleganza, ritenevo che l'ansia da prestazione dimorasse altrove. Fuori dai denti resta il rammarico che, nella richiamata situazione e nel ruolo che ha rivestito per anni, la 'persona non nota', quella che ha presieduto l'assemblea annuale per capirci, un atteggiamento così poco attento all'impegno professionale altrui da parte del CNO, a scapito del riconoscimento della

ricerca prodotta da un suo consigliere affiancato dai colleghi facenti parte della Commissione, detto alla faccia di nostalgie monoteiste, non l'avrebbe mai permesso.

LE DELIZIE NON SONO FINITE.

Della querelle parcelle fa parte un altro scenario, anch'esso richiamato nell'assemblea annuale, cioè quello che interessa i colleghi che si occupano di procedure concorsuali. Il Tribunale di Torino, a seguito dell'entrata in vigore del DM 46/2013, in data 29 maggio 2014 ha diffuso una circolare appunto relativa ai 'nuovi criteri di determinazione dei compensi per gli adempimenti lavoristici nelle procedure concorsuali'.

Ebbene, nella circolare si ricorre sistematicamente a valori predefiniti quando gli stessi sono stati abrogati, nei criteri di massima da adottarsi si azzera il significato stesso del parametro non facendo la minima menzione alla natura della pratica nonché alla sua importanza, difficoltà e complessità per tacere dell'impegno profuso dal professionista, trascurando altresì la specializzazione necessaria per poter operare nell'ambito complesso delle procedure concorsuali in esame.

Tali considerazioni, unitamente ad altre, sono state trasferite al CNO in data 25 giugno 2014, tramite un elaborato sempre redatto dall'apposita Commissione, ottenendo da allora solo silenzio.

Nel frattempo quei consulenti del lavoro che si rapportano con il

Tribunale di Torino portano già i lividi generati da quest'altro immobilismo poiché nominati solo previa adesione agli emanati criteri di liquidazione della Sezione Fallimentare, prendere o lasciare.

La vicenda la racconteremo nel dettaglio magari nel prossimo numero quand'anche, sicuramente per pura coincidenza, poco prima dell'uscita della nostra rivista il CNO non abbia l'accortezza di divulgare indicazioni comportamentali.

Del resto, come ebbe a dire un giorno Albert Einstein, le coincidenze sono il modo di Dio di rendersi anonimo. Sull'anonimato devono pensarla così anche sulla Cristoforo Colombo dove però, essendo comuni mortali come noi, a farsi riconoscere ci riescono benissimo.

Walter Peirone, Cdl in Torino

#LE RAGIONI DI ESSERE SINDACATO

Niente da fare: ci siamo cascati anche noi nei tentacoli della rubrica dedicata alla posta che dimora in ogni rivista che si rispetti. Tuttavia, a cominciare dalla denominazione, vi promettiamo solennemente di mantenere la dignità di pubblicare solo scritti di chi ha qualcosa di concreto da dire, quindi gli inguaribili cuori solitari sono avvisati ...

Frequentemente ci si imbatte in ragionamenti da parte dei colleghi consulenti che ritengono, nel mondo della nostra categoria professionale, che la funzione o le ragioni di essere un sindacato abbiano fatto il loro tempo. La nostra categoria è quella dei consulenti del lavoro e il sindacato a cui ci si riferisce, di cui vorremmo tutti continuare ad essere convinti iscritti per ciò che rappresenta e che può rappresentare, è l'ANCL, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro.

È un sindacato che ha compiuto da poco i 60 anni di attività e che, come parte sociale, ha ottenuto importanti conquiste di diritti, come quello dell'ente di previdenza, l'ENPACL e quello di potersi costituire in un Ordine, tramite la legge 12/79.

Ci viene in mente allora una nota delibera dell'Unione Provinciale ANCL di Mantova, datata 2007, che nel contesto di un movimento di pensiero proclamatosi "rinnovamento" riteniamo abbia fatto da apripista ad un concetto valido nelle ragioni di fondo ma che sia stato fuorviante negli effetti prodotti, la quale affermava: " ... occorre prendere coscienza del fatto che non è utile alla categoria un Sindacato che tende a svolgere funzioni e adempimenti i quali già vedono nelle strutture dell'Ordine e della Fondazione un adeguato sviluppo. La crisi di identità che affligge l'ANCL, impone a tutti gli associati di individuare una netta linea di demarcazione tra ciò che è ENTE e ciò che è ASSOCIAZIONE, tenendo presente che tra i due organismi non può esserci ontologicamente contrapposizione essendo collocati su piani distinti e ben differenziati..."

Alla luce dei fatti e comportamenti succeduti

dal 2007 in poi, questo ragionamento, giusto nel fondo di distinzione delle funzioni, ci ha però di fatto portato allo stesso risultato che si intendeva evitare nel 2007, ma a parti inverse, tant'è che parafrasando la stessa nota delibera dell'UP di Mantova, oggi si potrebbe scrivere di aver "preso coscienza del fatto che non è utile alla categoria un ENTE che tende a svolgere funzioni e adempimenti che già vedono nelle strutture dell'ANCL una adeguata, ma soprattutto, la costituzionale funzione di difesa dei diritti e della rappresentanza dei lavoratori consulenti del lavoro".

È bene allora rimarcare alcune considerazioni e concetti utili a riportare "equilibrio" nella richiesta oggettiva fatta da tutti, allora come oggi, per una cosciente linea di demarcazione tra ENTE e ASSOCIAZIONE ricorrendo ai valori del nostro Ordinamento che vede nella Costituzione, nell'art. 18 – libertà di associazione – e nell'art. 39, la chiave di tutto; il predetto art. 39, nell'ultimo comma, recita: "...possono (i sindacati), rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

Questa condizione di rappresentanza del sindacato nella tutela non potrà mai avere cessazione, come qualcuno sembra voler affermare, per trasfusione nell'Istituzione o viceversa; perché racchiude il principio di libera autodeterminazione di una collettività; autodeterminazione recentemente rinfocolata dalla presa di coscienza della categoria di essere nella condizione di lavoratori, prima che professionisti, per la Pubblica Amministrazione: i cosiddetti "nuovi diritti", malattia, maternità, riposo, compenso, agenda digitale e partecipazione, per citare i principali,

LETTERA APERTA A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO

che devono essere assolutamente contrattati, e che riaffermano prepotentemente la funzione dell'ANCL prevista dall'art. 39 della costituzione e, come tale, di soggetto trattante; condizione del resto ripresa nello statuto dell'ANCL, nell'art. 2, e nell'art. 28 della Carta dei diritti dell'Unione Europea.

È per i motivi appena esposti che non vi può essere una forzatura nel concetto di "rappresentanza" nel senso di identificazione di quest'ultima con l'ENTE o l'Ordine di appartenenza; infatti l'iscrizione all'Ordine stesso non è, per l'iscritto, un mandato di rappresentanza diretta, ma è la condizione obbligata per il lavoratore che, essendo risultato idoneo all'esercizio della professione di consulente del lavoro, intende esercitarla secondo le leggi dello Stato.

A volte, purtroppo, accade che la strada maestra si perda, oggi come nel 2007, e venga meno il necessario equilibrio tra Ente e Associazione quale presupposto fondamentale per l'unità della categoria tutta: che esige una comunicazione condivisa ma, soprattutto, democratica e

preventiva su ogni aspetto .

Il paradigma di ciò, come effetto a noi più vicino, è la recente delibera del Garante ex lege 146/90 pubblicata il 22 luglio 2014, inerente il codice di comportamento su uno dei diritti essenziali, quello dello sciopero dei consulenti, quando la loro attività investe funzioni pubbliche; la procedura, come descritta nelle premesse della delibera del Garante stesso, ha completamente ignorato la funzione del sindacato, assegnando una "rappresentanza" nelle possibili agitazioni al CNO che non è prevista né dalla Costituzione, né dalla carta europea dei diritti, né dalla legge 12/79.

E da ciò l'interrogativo conclusivo: può un diritto di sciopero definirsi "libero" se la competenza finale è posta non nel sindacato medesimo ma nella Istituzione che dovrebbe solo essere "arbitro" e non anche giocatore?

Emiliano Drazza, CdL in Roma

obiettivocdl.torino@anclsu.com



RILEVAZIONE PRESENZE
CONTROLLO ACCESSI
CONTROLLO DI PRODUZIONE
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SOLUZIONI PAGHE SERVIZI SRL

VIA SAN ROCCHETTO 20, 10143 TORINO
 TEL 011/7431900 FAX: 011/7431999

WWW.SOLUZIONIPAGHE.IT

#L'ANALFABETA CHE SAPEVA CONTARE

Il numero della rivista avvolge il periodo estivo e allora ci pare sacrosanto abbandonarci allo sfrenato stordimento occupandoci dell'uscita letteraria più divertente dell'anno. E non era facile ripetersi per Jonas Jonasson, dopo la fantasmagorica performance del suo primo romanzo *'Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve'* ma quando nel leggere ci si rotola nel letto o sulla sedia a sdraio sovrappaffati dalle risa, evidentemente si accetta il fatto che c'è riuscito benissimo. Nombeko, ragazza di Soweto, sta a braccetto di Allan Karlson, arzillo pensionato svedese, protagonisti apparentemente anonimi di vite surreali che si rileveranno di sorprendente verosimiglianza.

Due libri, due romanzi, dove sul filo invisibile della narrazione corre tutt'uno con quello sottile del paradosso e dell'equivoco: l'autore annette vicende personali dei due personaggi stravolgendo eventi storici realmente accaduti ma reinterpretati sulla pagina scritta in una dimensione da scoppiettanti fuochi artificiali che rendono due carneadi dei protagonisti assoluti. Pare l'uovo di Colombo, quella dell'inserire dei signor Nessuno all'interno della Storia con la Esse maiuscola, ma si è rivelata una idea geniale: a patto di disporre di lettori che abbiano contezza dei principali avvenimenti mondiali ed equilibri socio politici di respiro internazionale ed apprezzate le caricature feroci di uomini di potere che si dibattono tra responsabilità di governo e meschine rassegnazioni.

Tentiamo di sintetizzarne la trama, facendoci aiutare dall'aletta perché altrimenti significa affrontare un percorso demoniaco. Ci troviamo nell'anno di grazia 2007 e, durante un ricevimento ufficiale, avviene la scomparsa del re e il primo ministro

di Svezia. Gli ingredienti sapientemente dosati tra i capitoli conducono ad un giorno lontano dove, nella maggiore township del Sudafrica, una ragazza analfabetica, nata ultima fra gli ultimi, diventa imprevedibilmente il consigliere più ascoltato del capo di uno dei progetti secretati alla popolazione nell'ambito degli armamenti nucleari. Siamo convinti che se Charles Dickens tornasse tra i vivi farebbe tanto cappello a Jonasson, non certamente per presenza di piagnisteo perenne del farsi ed del disfarsi di situazioni fataliste quanto per l'adesione allo stato d'animo del personaggio top, a cui non concede sconti sfiancandolo nella trasposizione della sofferenza sino al baratro, come fosse una locomotiva che corre incontrollata verso una scarpata. E, in effetti, solo osare di pensare che uno dei paesi più neutrali per antonomasia si trasformi in una vera e propria centrale nucleare da influenzare il futuro del mondo, significa reinventarlo di sana pianta ma se poi il lettore ci cade dentro, ingurgitando spine e ferite, la missione è compiuta. Forse Charles Dickens non si capaciterebbe come si rivelino specchio essenziale un americano disertore in Vietnam non proprio con le rotelle al suo posto, due fratelli gemelli che per l'anagrafe sono una sola persona quindi il secondo non esiste e tre cinesi che, investendo sulla loro negligenza, regaleranno il passo più spassoso delle 482 pagine, ma tutti subiamo i tempi in cui viviamo, anche i narratori di razza.

Già si sentono i detrattori, quelli che ovunque quando si parla di romanzo in qualche modo 'anche' storico, nonostante sia noto di come sia la storia a piegarsi alla fantasia e non certo al contrario, si portano dietro la sindrome del 'Forrest Gump'. Deduzione palesemente errata: innanzitutto

la ragazza di Soweto non è certo dotata di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma e poi, a differenza della figura poi magistralmente personificata sul grande schermo da Tom Hanks, non perde mai il controllo di se stessa, grazie alle strabilianti qualità matematiche che si manifestano già da bambina, svuotando la latrina della baraccopoli in cui vive. Forrest Gump non si poneva limiti a causa della sua condizione di stupidità, Nombeko i limiti li aggira, assorbendo conoscenze e prendendosi gioco di quelli che la circondano sino alla loro uscita di senno.

Del resto, di tutte le frasi di pensatori conosciuti e non, che anticipano le sette parti di cui è composto il libro, altra felice intuizione dell'autore, a nostro giudizio la più calzante al plot è senz'altro la prima: *'a differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti'* attribuita ad un anonimo che fa il paio con il più malizioso ed attuale *'può accadere che un genio faccia lo stupido ma il contrario è impossibile'*. Il romanzo scorre via felice perché Jonasson riesce a nutrirlo di figure che anestetizzano quella che può sembrare prolissità, fino a distribuire efficaci parodie ovunque. E poi una delle location è immaginata a Bromma. Dov'è Bromma vi chiederete? È un sobborgo occidentale della città di Stoccolma che dispone di una squadra di calcio, il Brommapojkarna, che milita nell'Allsvenskan, la massima divisione del campionato svedese, e di questo l'autore presumibilmente ne ha conoscenza. Quello che non poteva immaginare è che i ragazzi di Bromma incontrassero il Torino nel playoff di Europa League: una coincidenza che ci ha messo ulteriormente di buon umore.

Chiudiamo con un auspicio: dal primo ro-



L'ANALFABETA CHE SAPEVA CONTARE
di Jonas Jonasson, Bompiani Editore
pagine 482 – costo 19,00 euro

manzo dello scrittore svedese, il già citato *'Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve'* è stato tratto l'omonimo film dove, contrariamente a quanto accade al solito con le trasposizioni cinematografiche dei libri che ci hanno emozionato, nel buio della sala non ci siamo sentiti terribilmente orfani. Attendiamo con pazienza identico trattamento per il secondo, ma vorremmo che alla adorabile, tenerissima e irresistibile Nombeko sia concesso il privilegio di un'attrice che sappia regalarne il volto non corrodendone il sangue da rivoluzionaria che scorre nelle sue vene.

Simonetta Sartore, CdL in Torino

#DAL VOSTRO IMBUCATO SPECIALE

È in anticipo con l'irrinunciabile appuntamento all'Assemblea annuale del suo CPO ma il Consulente Disorientato scende lo stesso velocemente le scale attigue alla Fontana dei Dodici Mesi, nonostante impugni la ventiquattrore nel braccio destro e ci siano due gentili colleghe con sandali tacco dodici che annaspano dietro di lui, facendo tre scalini alla volta.

I ricordi più lontani sono sempre i più presenti e si rammenta come fosse ieri quando, in una gara ai Giochi della Gioventù Provinciali di corsa campestre di trentacinque anni fa, commise l'errore di scenderli uno ad uno quei maledetti scalini e finì con le gambe tagliate in vista del traguardo dando addio al rush finale. Poi vede una rassegna di transenne

Onoriamo gli sponsor evitando egocentrici primi piani.



ed operai che potano alberi, di cui un tronco d'ippocastano che verticalizza su un fiume d'un colore verde mescolato, dallo scorrimento placido. Nessun avviso d'alluvione, insomma, per quello, pensa mestamente, occorrerà entrare all'interno del ristorante del Borgo Medievale. E s'inizia subito alla grande: dopo le bellezze posizionate in balconata, si porge dinanzi la contabilità delle sedie: dunque, 7 file da 16 e 6 file da 11 fanno 178, a cui si aggiunge qualche sofanino laterale, di quelli che in discoteca servono per approcci più o meno casti, e siamo a circa 200 posti a sedere quando si vocifera di 258 colleghi prenotati. Per capacità organizzative, in confronto a quelli del CPO di Torino, Bob Geldof è un dilettante ed infatti, come all'interno d'una commedia anni venti, si materializzano inservienti che, muovendosi come fossero Harold Lloyd, cominciano a far piovere seggiole dal cielo per mezzora buona. Alle 15.30 la situazione è discretamente drammatica: ci sono ancora una ventina di colleghi in piedi, altri che muovono il collo come fossero gru cenerine e, altri ancora, appollaiati direttamente sui rami del cortile alberato e non è che di cognome possano fare tutti Berta, Falco, Gallo e Merlo (i colleghi capiranno e sorrideranno...) da giustificarsi dinanzi una ispezione della sicurezza.

Pure il palco è da operetta, tre persone e nulla più: anche in questa occasione l'esordio non è dei più rassicuranti con il Presidente del CPO che parla di nozze con fichi secchi e le fazioni che si dispongono in sala come fossero commando pronti ad azzannare.

Va in onda la parte convegnistica, con il Consigliere Nazionale in pectore che narra degli attuali misteri gaudiosi della cassa in deroga, complessivamente convincente come al solito

ma stranamente accorto quando si tratta di discettare sull'obbligatorietà dell'accordo sindacale.

La dottoressa Fenu, Vice Direttore Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte, interviene immediatamente a rimorchio festeggiando la riapertura, avvenuta nella mattinata stessa, della procedura Aminder, seppure con una serie di warning manco fosse un sito proibito. Possiamo apprezzare come mostri di conoscere le criticità che sul tema la categoria è andata ad incontrare dopo la chiusura per ferie estive e quando afferma che il Ministero assicura una nuova provvista finanziaria, il Consulente Disorientato non può fare a meno di notare che lo schermo sul retro si colora di un confortante blu cobalto.

Tocca poi ad altra collega approfondire il tema dei fondi di solidarietà residuali: in cuor suo pensa sempre il Consulente Disorientato, che per la collega ha avuto momenti di adorazione senza riser-

ve quando ha condiviso ben altro palcoscenico, sia sbagliato lasciarla da sola in pedana a tracannarsi il semestre mobile, requisiti dimensionali e intemperie assortite della problematica.

Fine della convegnoistica e via all'intervallo dove si segnala una coda nei servizi igienici che scende fino al fiume.

La sessione assembleare comincia alle 17,05 con due sponsor che si scambiano tenerezze: resteranno isolate. Viene chiamato come Presidente dell'Assemblea 'una persona poco nota' e si dà per letto il verbale dell'incontro dell'anno scorso e poi proponendo di passare alle faccende di bilancio, lasciando in fondo la relazione del Presidente che, lo è nell'aria, presumibilmente scatenerà le discussioni.

In effetti, relativamente all'aspetto contabile, si approva tutto all'unanimità, con la querelle sul bilancio consolidato finché, meritoriamente, un



Corso Vittorio Emanuele II, 73
10128 Torino (TO)
Tel. 011 561.34.40 - Fax 011 562.52.28
info@sibabroker.it

Albo Brokers n. 0461/S
Codice Fiscale 05306690016
C.C.I.A.A. n. 700308
Tribunale Torino n. 3051/87.

NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA PER I CONSULENTI DEL LAVORO ISCRITTI ALL'ANCL

LA CONVENZIONE È FORMATA DA 4 POLIZZE:

- Responsabilità Civile Terzi
- Tutela Legale
- Multirischi Ufficio (RCO)
- One Man Office (Malattie Invalidanti)

Contratti stipulabili anche singolarmente

Contatta i nostri uffici per ricevere maggiori informazioni o consulta il sito internet **sibabroker.it** nella sezione dedicata ai Soci ANCL, dove potrai trovare tutte le indicazioni utili per valutare la nostra offerta.
User: *consulenti.lavoro* Pwd: *ancl2014siba*

Consigliere spiega alla platea che bilancio dell'Ordine e bilancio della Fondazione non si possono comunque assommarsi, non per cattiva volontà ma poiché appartenenti ad imputazioni diverse.

In realtà il Consulente Disorientato si annota mentalmente la diminuzione delle quote nell'anno di grazia 2015 e sobbalza per le tonalità di lettura della relazione dei revisori declamata dal Presidente del Collegio con aplomb più anglosassone che salentino.

L'assemblea 'vera' inizia alle 18.15 quando il Presidente del CPO inizia a sua volta a leggere una relazione di cui il Consulente Disorientato pensa che, contrariamente a quelle precedenti della durata in carica, non è stata preventivamente resa nota ai Consiglieri. Cerca di stare attento poiché, a tratti, non crede alle sue orecchie e risponde maleducatamente 'è il cambio di Cavani al Paris Saint Germain' al quel Consigliere pozzo-di-scienza che, a fianco lui, gli domanda chi sia 'il collega Richelieu', appena citato in un passaggio dal Presidente. Quest'ultimo, intervallato da qualche claque a sproposito, termina in una sala con volti che scoprono ossa, nervi, muscoli, tendini e pelle viva.

Il Consulente Disorientato francamente non comprende cosa dica il primo collega che chiede d'intervenire, eppure lo conosce bene e si domanda se sia ancora in trance dalla relazione presidenziale o lo è lui stesso in trance. Forse lo è davvero lui stesso perché gli sembra che gli somigli quel collega che adesso prende la parola, tentando di fornire una lettura dell'attuale stato dei rapporti tra Consiglieri, ricavando spunto dall'esito delle ultime elezioni provinciali e planando sulle imminenti consultazioni in ambito nazionale

con un torinese tra i candidati e quanto l'ultima circostanza abbia influito sulle vicende interne.

L'intervento successivo è quello d'un collega che trova singolare, e in apparenza come dargli torto, come il Consiglio non si sia dimesso in blocco dopo la relazione del Presidente: il Consulente Disorientato concorda un po' meno quando si meraviglia del livello di corda tesa contingente poiché, nelle stagioni degli incarichi dell'intervenuto le tensioni non mancavano ma erano prive di corposa attività consiliare e soprattutto non amplificate da internet e suoi parenti stretti.

Va poi in onda una vicenda disciplinare dolorosa con l'intervento dei due colleghi interessati: una lacerazione interna che il Consulente Disorientato immediatamente aveva valutato come si sarebbe trasformata ben presto in faglia ma, si sa, il tempo è comunque il miglior medico per tutti i mali invece, il Presidente del CPO, a fine luglio, ha pensato sciaguratamente – anche in questa circostanza non consultandosi con suoi Consiglieri – di dissotterrarla e farla nuovamente zampillare sangue. Alla domanda del perché, posta da quella che il Consulente Disorientato si annota come l'unica rappresentante appartenente all'altra metà del cielo ad intervenire nel dibattito, si replica (?!) lanciando la palla alla 'persona non nota'.

Segue un altro botta e risposta tra un collega che s'esprime a titolo di consigliere nazionale ANCL, e ad esempio non ha ricevuto la selezionata palla in formato e-mail del capoverso precedente, ed il candidato in pectore del CNO che, chiamato in causa, spende gli ultimi brandelli di chi può permettersi, ancora per poco, di atteggiarsi esclusivamente a tecnico. Poi, anche lei chiamata improvvidamente in

causa più volte, interviene 'la persona non nota' che in qualità di Presidente dell'assemblea cerca di riepilogare, ad una sala di visi vitrei, gli antefatti che hanno scatenato quanto hanno assistito. Il Consulente Disorientato ne approva totalmente l'idea, la messa in pratica invece è migliorabile ed il riferimento alla pietra dello scandalo editoriale è portatrice sana di qualche refuso. Ma non fa in tempo a imprimerseli nella mente perché afferra nuovamente il microfono quel collega che gli somiglia e infatti adduce qualcosa a proposito di malintesi.

L'ultimo a parlare è il Presidente dell'U.P. ANCL che, dopo aver precisato che condivide meno di zero quello che si è detto sul sindacato stesso, conserva il buon senso di augurare buona cena a tutti e salutare.

In realtà, pensa il Consulente disorientato, a chiudere la bara dovrebbe essere il Presidente del CPO, ricamando su quanto emerso negli interventi succedutesi ma non accade niente di tutto ciò e si va all'assalto di pizze e salatini. E meno male, perché successivamente le prime due portate della cena contengono formaggio, cibo a cui il Consulente Disorientato non è avvezzo e, quindi, si sorbisce piatti sostitutivi che sembrano giungere dagli avanzi del catering serale per reduci di appendicectomia dalle non lontane Molinette: 30 euri magnificamente spesi!

Consulente Disorientato



Cordiali saluti da:
Museo Egizio, Sex and City
prima dell'incidente e Tamarro ...

Manuel Show, Manuel Show, Manuel Show, Manuel Show...

Che la comicità non sia cosa da ridere è risaputo e, quindi, il comico è mestiere ingrato quasi quanto il c.d.l. perché se non ti aggiorni in tempo reale sei fritto in padella. Tra le insidie maggiori c'è quello della ripetitività e, purtroppo adesso, per i cabarettisti, ci sono i motori di ricerca che si rivelano letali. Nel suo show Manuel Negro ha esagerato lievemente nell'irriverenza, anche se nessun orecchio adulto, fosse pure particolarmente educato, si può scandalizzare tra spiritosaggini boccaccesche su infanzia, famiglia, primi amori e vita matrimoniale. Quello che invece è meno scusabile sono le medesime battute che si reiterano da anni. Digitate nome e cognome sul più noto dei già citati motori di ricerca: in prima preferenza a video ne troverete uno dell'aprile 2010, della durata di 9 minuti e 40 secondi che, chi era presente allo spettacolo, potrà dilettersi a cliccare ed associare. Ascolterete basi musicali in fotocopia e, quando giungerete al minuto 3.05 con le facezie della gentil fanciulla che fa uso improprio di salvia, timo e malva, chiuderete baracca e burattini convenendo che gli altri 6 minuti e rotti non rappresentano proprio un diritto indisponibile.

#...CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Da "La Stampa" del 04 ottobre 2014

Leggiamo che la viabilità di via Roma, attraversata o meno dalle auto, renderà presto infuocato il dibattito politico amministrativo. Anche perché, a seconda della soluzione che verrà adottata, la viabilità del centro urbano potrebbe uscire rivoluzionata. Viabilità che già oggi non permette di attraversarlo da nord a sud e viceversa, a meno di avere preziosi permessi di transito che il Comune intende cancellare. Comunque, per alleggerire il carico d'auto, pare esserci una sola soluzione: aprire alle auto via Pietro Micca e impedire la circolazione sia in via Santa Teresa che in via Bertola. La categoria dei consulenti del lavoro è decisamente preoccupata poiché quei luoghi summenzionati sono abituali vie d'accesso ai principali referenti istituzionali. In proposito, il Comune di Torino potrebbe ispirarsi all'INPS: anche loro, a causa dei semafori rossi generati dalla procedura Durc, accusavano un traffico intenso nei locali che hanno brillantemente risolto con una segnalazione di pavimentazione e l'installazione di rotatorie nei corridoi delle sedi.

Chiude via Roma, riapre via Micca

Da "Il Sole 24 Ore" 29 agosto 2014

Leggiamo che il mecenatismo virtuoso in stile subalpino è interpretato dalla «Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino». Nata nel 1987, esempio per ora unico in Italia, è un'associazione che riunisce oggi 33 aziende ed enti fra cui Fiat, Intesa San Paolo, Italgas, Lavazza, Martini & Rossi; in 27 anni di attività ha investito oltre 30 milioni di euro e ha realizzato 50 interventi su tutti i principali monumenti e musei cittadini dell'ex capitale d'Italia con un semplice meccanismo: ogni socio versa una quota paritetica e ciò non impedisce al singolo socio-azienda d'intervenire ulteriormente su iniziative ritenute di particolare rilevanza. Si tratta quindi di arte e cultura: sospirone di sollievo! D'accordo che gli 'orrori di stampa' sono spesso la regola e ci ricordiamo bene i vari 'Manca l'acqua nell'acquario ed i pesci muiono annegati', 'Cinese ucciso a coltellate: è giallo', 'il comando di Prima linea è fuggito su un barboncino bianco', ecc. ecc. ma, limitandoci al solo titolo dell'articolo, all'U.P. ANCL di Torino ci eravamo già 'piemontesizzamente' agitati, in questo caso prima dell'uso.

Torino fa scuola con la Consulta

Da "Il Sole 24 Ore" del 21 agosto 2014

Leggiamo che il padre ha tutto il diritto di chiedere indietro la casa coniugale concessa alla ex moglie affidataria dei figli, se questi hanno ormai da tempo superato la quarantina. Insomma la Cassazione dimostra poca comprensione per le ragioni dei bamboccioni. Nel caso specifico la donna aveva sostenuto che i suoi due "pargoli", erano ancora accasati perché non autosufficienti. Gli ermetellini dicono stop alla tutela delle prole oltre ogni ragione, essendoci un limite superato il quale si rischiano forme di vero e proprio parasitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani che, al di là di ogni scelta legata alla libertà delle scelte esistenziali della persona la stessa, non si concilia con la situazione di chi rifiuta, in età avanzata, di acquisire l'autonomia economica. All'U.P. ANCL di Torino invece siamo assolutamente solidali con tutti i bamboccioni d'Italia, spesso oggetto di maltrattamenti ingiustificati, e quindi lungavita alle Associazioni che li tutelano ed affiancano anche oltre la fatidica soglia degli 'anta':

«bamboccioni» fuori da casa

Dopo i 40 anni

#CERCASI FATWĀ DISPERATAMENTE



Partner Convenzionato per il Piemonte



Convenzionato ANCL per la Sicurezza

SicurA⁺zienda

Leader nel settore della sicurezza, SicurAzienda, vuole offrire ai suoi clienti una consulenza omnicomprensiva al fine di minimizzare i rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Servizi esclusivi: consulenza per corsi finanziati con Fondi Interprofessionali e pratiche di agevolazione alle imprese per contributi a fondo perduto e/o tassi agevolati



Sei un'azienda in classe A?

Sicurazienda S.r.l. vuole rendere la tua azienda sicura.

Servizi:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| A Sicurezza | A Formazione |
| A Antinfortunistica | A Antincendio |
| A Certificazione impianti | A Gestione rifiuti |
| A Haccp | A Privacy |
| A Qualità | A Finanza agevolata |



Via Frejus, 106 - 10139 TORINO

Tel. 011 19503922 | Fax. 011 0447925

www.sicurazienda.com | segreteria@sicurazienda.com